Dipartimento di Economia & Management

Cattedra di Diritto commerciale

TITOLO:

Crisi d'impresa e di occultamento delle attività mediante l'utilizzo di criptovalute

RELATORE

Prof. Raffaele Lener

CANDIDATO:

Vincenzo Minano

Matr. 279821

CORRELATORE

Prof. Fabiano De Santis

ANNO ACCADEMICO
2024/2025

INDICE

Introduzione……*6*

Capitolo I

Introduzione alla Crisi d'Impresa e alle Procedure Concorsuali.

1.1 Definizione di crisi d'impresa……...9
1.2 Cause e segnali di crisi aziendale……...11
1.3 Il quadro normativo delle procedure concorsuali……...15
1.3.1 Obiettivi e strumenti……16
1.3.2 Misura alternativa alle procedure concorsuali……19

Capitolo II

La liquidazione giudiziale e i suoi strumenti operativi.

2.1 Concetto e funzione della liquidazione giudiziale 24
2.2 Presupposti per l'avvio della liquidazione giudiziale 25
2.3 Il ruolo del curatore fallimentare 28
2.4 Accertamento del passivo e gestione dell'attivo fallimentare 29
2.5 Chiusura della liquidazione giudiziale e relativi effetti 33

Capitolo III

Occultamento delle Attività e Criptovalute nel Contesto della Crisi d'Impresa.

3.1 Tecniche di occultamento e distrazione di beni *36*

3.1.1 Conti off-shore e strutture societarie anonime *38*

3.1.2 Falsificazione del passivo: finalità e modalità *40*

3.2 Utilizzo delle criptovalute per occultamento di asset *42*

3.2.1 Caratteristiche delle criptovalute *43*

3.2.2 La sentenza n.1760/2025 della Corte di Cassazione *47*

3.3 Strumenti e sfide nel tracciamento e sequestro delle criptovalute *49*

3.3.1 Tracciabilità sulla blockchain e tecniche di identificazione *50*

3.3.2 Sfide legali e normative internazionali *52*

Capitolo IV

Azione Revocatoria e Conclusioni.

4.1 Funzione e requisiti dell'azione revocatoria *56*

4.1.1 Differenze tra azione revocatoria ordinaria e fallimentare *58*

4.1.2 Applicazione dell'azione revocatoria su beni occultati con criptovalute *59*

4.2 Proposte di miglioramento normativo e operativo *62*

4.3 Considerazioni finali e prospettive future *64*

Conclusioni *67*

Bibliografia *70*

Ringraziamenti *75*

Introduzione

Negli anni più recenti, il fenomeno della crisi d'impresa si è posto a cavallo dell'attenzione economica e giuridica, sia a livello nazionale che internazionale. L'imprevedibilità dei mercati finanziari, la spietata competitività e l'effetto di fattori esogeni, come crisi economiche, pandemie e conflitti geopolitici, hanno reso rilevante un aumento di situazioni di difficoltà per le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza. La gestione di questi casi rappresenta una delle principali difficoltà per il legislatore, e occorre trovare un equilibrio tra la necessità della tutela della soddisfazione dei creditori e quella della salvaguardia, se possibile, della continuità aziendale e del tessuto economico-produttivo.

Dunque, l'ordinamento giuridico ha sviluppato strumenti normativi e procedurali volti a regolare la disciplina del processo di regolazione della crisi d'impresa. Le *procedure concorsuali* sono il principale strumento attraverso cui il diritto si sforza di proporre soluzioni strutturate alle realtà di insolvenza, impostando rimedi che possono spaziare dalla ristrutturazione del debito alla liquidazione dell'impresa. La disciplina della crisi d'impresa attualmente vigente nel nostro sistema discende dalle origini della Legge Fallimentare del 1942, la quale aveva al suo centro normativo il concetto di fallimento. Questa attività, oggi detta *liquidazione giudiziale*, si basa sull'espropriazione della proprietà dell'imprenditore insolvente da parte degli organi competenti alla gestione della crisi. I beni sottratti dunque dalla disponibilità dell'imprenditore vengono devoluti, previa eventuale reintegrazione con strumenti come le azioni revocatorie e recuperatorie, al pagamento del soddisfacimento collettivo dei creditori.

L'accesso alle risorse in godimento si attua secondo criteri di equità, proporzionalità e rispetto della graduazione dei crediti, a seconda dell'ammontare vantato e dell'eventuale esistenza di privilegi. Congiunto al fallimento, che costituisce il modello storico di riferimento della normativa italiana in materia di gestione giudiziale della crisi d'impresa, nel tempo sono stati introdotti ulteriori strumenti finalizzati a disciplinare le diverse tipologie di dissesto aziendale. Tra essi, vi erano la *liquidazione coatta amministrativa*, il *concordato preventivo* e *l'amministrazione controllata*, di cui l'applicazione varia a seconda della concreta specificità della crisi e delle esigenze di salvaguardia degli enti coinvolti.

Ma l'efficacia di questi strumenti è spesso compromessa da prassi elusive da parte di imprenditori e amministratori intenti a sottrarre beni e risorse alle procedure concorsuali. Tra i metodi più comuni ricadono il distogliersi di beni d'azienda, la creazione di passività fittizie e l'uso di strumenti finanziari opachi per coprire beni patrimoniali. Parallelamente all'era delle nuove tecnologie digitali, tali metodi si sono evoluti, trovando nelle *criptovalute* uno strumento molto utile per occultare e trasferire ricchezze in un modo difficilmente tracciabile.

La tecnologia *blockchain* e le criptovalute hanno trasformato il sistema finanziario tradizionale, fornendo alternative per lo scambio e la gestione del valore. Dal momento che sono caratterizzate da un'applicazione decentralizzata, dal non avere intermediari diretti e da essere capaci di garantire un certo grado di anonimato nelle transazioni, le criptovalute sono diventate non solo strumenti di investimento speculativo, ma anche

nuovi strumenti di pagamento e riserva di valore. Tuttavia, proprio queste caratteristiche hanno reso le valute digitali un mezzo privilegiato per operazioni illecite, tra cui l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e l'occultamento patrimoniale nei contesti di crisi d'impresa.

Nell'ambito di questa trattazione, inizialmente si analizzerà il concetto di crisi d'impresa, individuando le principali cause che ne determinano l'insorgenza e i segnali di allarme che possono consentire un intervento tempestivo. Verrà esaminato il quadro normativo delle procedure concorsuali, con un focus sulla loro evoluzione e sul ruolo del *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza* (D.lgs. 14/2019), che ha introdotto nuovi strumenti di prevenzione e gestione delle situazioni di dissesto.

Successivamente, si passerà al dettaglio su come funziona la liquidazione giudiziale, evidenziandone la struttura e le finalità. Particolare rilievo sarà riservato al ruolo del *curatore fallimentare*, figura centrale nella gestione della procedura, incaricata di individuare e liquidare gli asset aziendali al fine di assicurare il soddisfacimento dei creditori. Infine, verranno esaminate le tecniche attraverso cui le imprese in crisi possono sperimentare di sottrarre risorse alla procedura, ostacolandone il lavoro degli organi della liquidazione.

Un aspetto centrale della ricerca sarà dedicato alle *strategie di occultamento delle attività nel* contesto della crisi d'impresa, con particolare attenzione all'uso delle criptovalute come strumento di elusione patrimoniale. Saranno esaminate le caratteristiche delle principali criptovalute, il funzionamento della tecnologia blockchain e le modalità attraverso cui queste possono essere utilizzate per trasferire fondi senza lasciare traccia nei circuiti finanziari tradizionali. Sono state approfondite, inoltre, le modalità operative e le difficoltà concrete che il curatore incontra nel tentativo di tracciare, sequestrare e revocare operazioni in criptovalute, anche alla luce delle prime sentenze significative in materia, come la pronuncia *n. 1760/2025 della Corte di Cassazione*.

Infine, si tratterà il tema dell'*azione revocatoria*, strumento giuridico essenziale per il recupero dei beni illecitamente sottratti al patrimonio aziendale prima della dichiarazione di insolvenza. Verranno esaminati i criteri giuridici per l'applicazione della revocatoria alle transazioni effettuate con criptovalute, nonché le principali criticità normative e operative che ne ostacolano l'efficacia. Particolare attenzione sarà dedicata alle possibili soluzioni per migliorare il tracciamento e il sequestro degli asset digitali, esplorando le tecnologie emergenti e le proposte di riforma della normativa vigente.

Attraverso questa analisi, la ricerca si propone di offrire una visione dettagliata delle interazioni tra crisi d'impresa, occultamento patrimoniale e criptovalute, individuando le problematiche più rilevanti e le possibili strategie per contrastare i fenomeni elusivi. Lo studio sarà inquadrato dalle fonti normative, analisi giurisprudenziali e casi concreti per descrivere compiutamente la questione, per contribuire all'indagine accademica e professionale sulla regolamentazione delle criptovalute e sull'amministrazione della crisi d'impresa in un mondo in continua evoluzione.

CAPITOLO I

Introduzione alla Crisi d'Impresa e alle Procedure Concorsuali

Sommario: 1.1 Definizione di crisi d'impresa – 1.2 Cause e segnali di crisi aziendale – 1.3 Il quadro normativo delle procedure concorsuali – 1.3.1 *Segue*: Obiettivi e strumenti delle procedure – 1.3.2 *Segue*: Misura alternativa alle procedure concorsuali

1.1 Definizione di crisi d'impresa

La crisi d'impresa rappresenta una fase critica nella vita di un'azienda, caratterizzata da segnali di difficoltà economico-finanziaria che, se non affrontati tempestivamente, possono evolvere in uno stato di insolvenza conclamata. Il *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza* (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) fornisce una definizione precisa di tale concetto all'articolo 2, lettera a), dove si afferma che per "crisi" si intende "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi*".[1]

La crisi economica dell'impresa è perciò evento di fronte al quale i mezzi di tutela individuali dei creditori previsti dall'ordinamento ed in particolare l'azione esecutiva individuale sui beni del debitore si rivelano strumenti inadeguati ed insufficienti. Inadeguati, perché si tratta di tutelare non il singolo creditore ma una massa di creditori e di tutelarli non di fronte ad inadempimenti isolati bensì di fronte ad una situazione che coinvolge l'intero patrimonio del debitore. Insufficienti, poiché il problema non si limita alla tutela e alla realizzazione dei diritti di una pluralità di creditori, ma implica anche la necessità di bilanciare questa esigenza, che rimane comunque prioritaria, con gli altri interessi collettivi connessi alla posizione dell'imprenditore debitore.

In altre parole, la crisi si manifesta quando l'impresa prevede di non disporre di risorse finanziarie sufficienti per adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni nel corso dell'anno successivo.

---

[1] *Articolo 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* - https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-i/capo-i/art2.html

Questo stato anticipa l'insolvenza vera e propria, definita dallo stesso Codice come *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".*

La distinzione tra crisi e insolvenza è fondamentale: mentre la crisi rappresenta una fase di difficoltà potenzialmente reversibile attraverso interventi correttivi, l'insolvenza indica una situazione più grave, in cui l'impresa non è più in grado di onorare i propri debiti in modo regolare.

Il legislatore, consapevole dell'importanza di una diagnosi precoce della crisi, ha introdotto specifici obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore. *L'articolo 2086 del Codice Civile*, modificato dal suddetto decreto legislativo, stabilisce che l'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.[2]

Questo obbligo implica che l'imprenditore deve dotarsi di strumenti e procedure idonei a monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria dell'azienda, al fine di individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi e adottare le misure necessarie per superarla.

Per stimolare l'emersione anticipata della crisi, il nuovo codice prevede una strategia basata su due pilastri: 1) l'*autovigilanza*: l'imposizione al debitore di una serie di doveri di organizzazione e di vigilanza al fine di riconoscere tempestivamente l'esistenza di uno stato di crisi e attivare le iniziative necessarie a superarlo; 2) *le segnalazioni di allerta* che gli organi di controllo interno o alcuni creditori qualificati devono far pervenire al debitore quando rilevano determinati segnali di crisi stabiliti dalla legge. [3]

---

[2] *Gestione dell'impresa, art. 2086* - https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=262&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2086&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0

[3] Mario Campobasso – *Strumenti di emersione anticipata della crisi* – Manuale di diritto commerciale, Ottava edizione, pag. 592

1.2 Cause e segnali di crisi aziendale

La vita dell'impresa è caratterizzata da un alternarsi di circostanze positive e negative che, manifestandosi con un certo *grado di intensità*, [4] possono deteriorare le condizioni di economicità dell'azienda. La crisi, non essendo un evento eccezionale, tende a essere percepita come una componente normale della vita aziendale, piuttosto che un'anomalia. Le fasi di difficoltà possono manifestarsi in modo *ciclico*, con periodi negativi seguiti da riprese, oppure possono avere un carattere strutturale e persistente.

Le fasi negative di natura temporale o ciclica sono caratterizzate da un ritmo periodico nella vita aziendale che vede *l'alternarsi di fasi positive a quelle negative*. [5] Un'azienda capace di reagire ha la possibilità di superare la fase ciclica; per tale ragione, la situazione delle aziende strutturate non viene generalmente messa a repentaglio e vi è un ritorno alla normalità, grazie alla robustezza ed all'impiego di opportuni strumenti di programmazione. Ciò non è valido per quelle aziende non dotate degli elementi strategici atti a superare la complessità aziendale, che spesso sono *costrette a cessare l'attività*.

Nell'ambito aziendale, la crisi rappresenta una *manifestazione patologica* che si sviluppa attraverso più stadi. Secondo *l'approccio di Guatri*,[6] il percorso della crisi si articola in quattro fasi principali, suddivisibili in due macrocategorie: il *declino* e la *crisi conclamata*. Il declino costituisce il momento iniziale in cui emergono i primi segnali di difficoltà, traducendosi in *squilibri economico-finanziari e inefficienze operative*. In questa fase, la capacità reddituale dell'azienda inizia a ridursi gradualmente, senza necessariamente comportare un immediato segno negativo nei flussi economici, ma evidenziando una tendenza al deterioramento nel tempo. Questo peggioramento si riflette sulla *value proposition* dell'azienda, influenzando la percezione della qualità dei prodotti e dei servizi offerti e, di conseguenza, la fiducia dei clienti e dei fornitori.

La fase del declino può essere ulteriormente suddivisa in due momenti distinti: *l'incubazione* e la *maturazione*. Durante l'incubazione emergono i primi segnali di squilibrio, spesso non riconosciuti o sottovalutati dal management, il quale tende a posticipare l'adozione di misure correttive. Quando si passa alla fase di maturazione, i segnali di crisi si accentuano, determinando una linea di confine tra declino e crisi vera e propria.

---

[4] R. Alas, J. Gao (2010) - *"The Impact of Crisis on Enterprise Life-cycle"* - Problems and Perspectives in Management, pag. 67

[5] L. Guatri (1995) - *"Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore"* - cit., pag. 15

[6] Giuseppe Savioli (2012) - *"Crisi e risanamento d'impresa. Gli strumenti giuridici ed economico aziendali"* - cit. pag. 122

Il mancato intervento in questa fase porta all'aggravamento della situazione, con un'ulteriore *degenerazione delle condizioni aziendali*. La crisi si manifesta con squilibri finanziari marcati, difficoltà di accesso al credito e, nei casi più gravi, con l'insolvenza, ovvero l'impossibilità dell'azienda di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. A questo punto, la crisi diviene evidente e attira l'attenzione di tutti gli *stakeholders*, [7] rendendo gli interventi di recupero sempre più difficili e riducendo le probabilità di successo delle operazioni di risanamento.

Se l'insolvenza non viene affrontata tempestivamente, il processo di crisi può degenerare nel *dissesto*, una condizione di squilibrio patrimoniale permanente che richiede una rinegoziazione delle esposizioni con i creditori per poter essere sanata. L'analisi della crisi aziendale non può prescindere *dall'individuazione delle cause* che ne determinano l'insorgenza. Il tradizionale approccio al risanamento si basa su un processo che inizia con l'identificazione delle cause della crisi, seguito dalla loro eliminazione e dal successivo rilancio dell'impresa.

La dottrina individua diverse modalità di classificazione delle *cause della crisi aziendale*.[8] Una prima classificazione distingue tra *fattori esterni*, riconducibili a variabili di mercato e ambientali, e *fattori interni*, derivanti da inefficienze o scelte errate del management. Un'ulteriore classificazione suddivide le cause della crisi in relazione ai rischi aziendali, distinguendo tra *rischi statici*, connessi a problematiche strategiche e operative, e *rischi dinamici*, legati all'interazione dell'azienda con il contesto economico nel tempo.

Secondo una terza classificazione, ritenuta la più esaustiva dalla dottrina, le cause della crisi possono essere suddivise in soggettive e oggettive. Le *cause soggettive* si riferiscono agli errori umani nella gestione aziendale, attribuibili principalmente al management, ma anche agli azionisti, ai finanziatori o ai responsabili delle diverse funzioni aziendali. In questo contesto, il management è spesso accusato di aver adottato decisioni strategiche errate o di non aver previsto tempestivamente i cambiamenti del mercato. D'altra parte, le *cause oggettive* si riferiscono a fattori strutturali e sistemici che influenzano il contesto economico-finanziario dell'impresa.

---

[7] Lo stato di crisi può essere avvertito inizialmente anche da stakeholders esterni all'azienda. In particolare, le banche tendono a lanciare segnali di allarme quando rilevano difficoltà nella situazione finanziaria dell'impresa. Se questi segnali non vengono affrontati tempestivamente, la crisi può mettere a rischio non solo la continuità aziendale, ma anche i crediti che gli istituti finanziari vantano nei confronti dell'azienda. - G. Forestieri (2007)*, "Corporate e investment banking quarta edizione"* Egea, Milano.

[8] *La crisi aziendale – db HUB* - https://dbhub.it/la-crisi-aziendale/

Guatri propone una classificazione[9] basata sugli squilibri aziendali, individuando cinque tipologie principali di crisi: *crisi di inefficienza, crisi di sovraccapacità e rigidità, crisi da decadimento dei prodotti, crisi da carenza di programmazione o innovazione e crisi da squilibrio finanziario*.

Le *crisi di inefficienza*[10] si verificano quando l'impresa opera con costi e rendimenti non in linea con la media del settore o con i principali competitor. Questa situazione può derivare da una gestione inadeguata delle risorse, da sprechi o da una scarsa capacità di ottimizzazione dei processi produttivi.

Le *crisi di sovraccapacità e rigidità*[11] emergono in contesti in cui l'azienda non è in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato a causa di strutture produttive e organizzative eccessivamente rigide.

Le *crisi da decadimento dei prodotti* si originano quando l'offerta aziendale non è più adeguata alle esigenze del mercato, spesso a causa di un'insufficiente innovazione o di un divario competitivo rispetto ai concorrenti.

Le *crisi da carenza di programmazione e innovazione* derivano dall'incapacità dell'impresa di prevedere e adattarsi ai cambiamenti del contesto economico. In questi casi, le aziende tendono a concentrarsi esclusivamente sui risultati di breve termine, trascurando le strategie di lungo periodo e compromettendo così la loro sostenibilità futura. L'assenza di un'adeguata innovazione rappresenta una causa certa di declino, in quanto limita la capacità dell'impresa di adattarsi ai cambiamenti del mercato e riduce la sua competitività.

Infine, le *crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale* possono essere generate da una debolezza dei mercati finanziari, da una limitata disponibilità di capitale proprio o da un'eccessiva propensione al rischio da parte dell'azienda. In questi casi, l'accumulo di oneri finanziari eccessivi porta a perdite economiche protratte nel tempo, fino a determinare l'insolvenza.

---

[9] L. Guatri (1986) - *"Crisi e risanamento delle imprese"* - Giuffrè editore, Milano

[10] L'inefficienza può riguardare diverse aree aziendali. In produzione, può derivare da obsolescenza tecnologica, bassa produttività, organico sovradimensionato o investimenti inadeguati. Nell'area commerciale si verifica quando i costi della rete di vendita superano i ricavi generati. A livello amministrativo, procedure eccessivamente rigide ostacolano la flessibilità aziendale. Infine, nell'area finanziaria, una debole posizione contrattuale o una gestione inefficace possono comportare costi di accesso al capitale più elevati rispetto alla concorrenza.

[11] La sovraccapacità produttiva può derivare da una riduzione della domanda o da investimenti eccessivi rispetto alle effettive possibilità di utilizzo.

Le imprese in crisi, infatti, devono sostenere costi finanziari superiori rispetto a quelle economicamente solide, rendendo difficile il raggiungimento del *punto di pareggio*[12] e ostacolando l'accesso a nuove risorse finanziarie. Al di là delle singole cause, è importante sottolineare che la crisi d'impresa è spesso il *risultato della combinazione di più fattori* che si influenzano reciprocamente, accelerando il deterioramento della situazione aziendale.

Le crisi aziendali possono essere suddivise in tre categorie principali in base alla loro gravità: *crisi potenziale, crisi governabile e crisi irreversibile*. [13]

La *crisi potenziale* è caratterizzata da segnali iniziali di deterioramento, come la riduzione dei flussi di cassa operativi o il peggioramento della competitività dell'azienda. In questa fase, un intervento tempestivo può prevenire l'evoluzione della crisi.

La *crisi governabile*, invece, si manifesta con una tendenza al declino progressivo del valore aziendale, rendendo necessari interventi più incisivi, come la ristrutturazione interna, il ricorso a nuovi investitori o modifiche radicali nella struttura finanziaria. Il risultato di una mancata efficienza e tempestività nelle fasi precedentemente analizzate porta alla crisi irreversibile.

Infine, la *crisi irreversibile* si verifica quando l'azienda non è più in grado di recuperare i flussi operativi e l'unica soluzione possibile è la liquidazione degli asset aziendali. In conclusione, la comprensione delle dinamiche della crisi d'impresa e delle sue cause è essenziale per adottare misure preventive e strategie di risanamento efficaci.

Una gestione proattiva e un attento monitoraggio degli indicatori di crisi possono consentire all'azienda di *anticipare le difficoltà* e di intervenire tempestivamente per salvaguardare la propria continuità operativa.

---

[12] O *break-even point* è il livello di fatturato o di produzione in cui i ricavi totali coprono esattamente i costi totali, segnando il punto in cui l'azienda non genera né profitti né perdite e determinando la soglia minima di sostenibilità economica.

[13] E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016) – *"La previsione della crisi d'impresa: strumenti e segnali di allerta"* – GIUFFRE, cit. pag. 71

1.3 Il quadro normativo delle procedure concorsuali

Nell'ordinamento giuridico italiano, le *procedure concorsuali* sono procedure giudiziarie attivate quando un'impresa commerciale si trova in una grave crisi economica o in stato di insolvenza, come precedentemente definito. L'obiettivo di queste procedure è garantire la tutela di tutti i creditori secondo il *principio della par condicio creditorum* [14], che assicura una ripartizione equa delle risorse disponibili tra tutti i creditori.

Le procedure concorsuali si distinguono dalle *procedure individuali* [15]: mentre queste ultime mirano a soddisfare esclusivamente l'interesse di un singolo creditore, le procedure concorsuali coinvolgono l'intero gruppo di creditori, distribuendo proporzionalmente il ricavato della liquidazione dei beni del debitore.

Un esempio di procedura individuale è il *pignoramento*, che si verifica quando un imprenditore non è più in grado di saldare un debito, come un prestito o un mutuo. In questo caso, i suoi beni vengono sequestrati e venduti all'asta sotto la supervisione del tribunale, e il ricavato viene destinato a coprire il debito nei confronti del creditore specifico.

Le procedure concorsuali sono state *inizialmente* concepite per gestire in modo più efficace il dissesto economico degli imprenditori commerciali di grandi dimensioni. Nel tempo, tuttavia, il modello originario è stato *esteso* anche ad altre categorie di debitori, tra cui piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e consumatori. [16]

Pur presentando differenze significative, tutte le procedure concorsuali condividono alcuni *tratti comuni*. In primo luogo, sono *procedure generali* perché riguardano l'intero patrimonio del debitore e non singoli beni. In secondo luogo, sono *collettive*, poiché coinvolgono tutti i creditori alla data di accertamento dello stato di crisi, garantendo la parità di trattamento tra i creditori.

---

[14] Principio giuridico secondo cui tutti i creditori di un medesimo debitore hanno diritto a essere soddisfatti in modo equo sui suoi beni, salvo le cause legittime di prelazione (privilegi, pegno, ipoteca). Disciplinato dall'*art. 2741 c.c.*, trova principale applicazione nelle procedure concorsuali, come il fallimento, per garantire una distribuzione imparziale del patrimonio del debitore.

[15] *Articolo 506 Codice Civile – "Le procedure individuali"*

[16] Guido Uberto Tedeschi (2006) - *"Manuale del nuovo diritto fallimentare"* – CEDAM

Per questo motivo, le tradizionali forme di tutela individuale, come le azioni cautelari ed esecutive, vengono sostituite per legge da *meccanismi di tutela collettiva*. L'obiettivo è ripartire in modo equo tra tutti i creditori le conseguenze economiche della crisi del debitore.

Al di là di questi elementi comuni, le procedure concorsuali si differenziano sotto vari aspetti. Le cause della crisi d'impresa possono essere diverse, così come la loro gravità e le possibilità di superamento. Anche il peso economico e sociale dell'impresa in difficoltà varia in base alla sua attività e alle sue dimensioni, incidendo sulla necessità di bilanciare la tutela dei creditori con altri interessi collettivi.

Di conseguenza, il sistema concorsuale si articola in *differenti modelli di gestione della crisi*, ciascuno con caratteristiche specifiche. Le procedure, pur mantenendo la loro natura generale e collettiva, si distinguono per i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, gli obiettivi perseguiti, gli strumenti giuridici impiegati e l'autorità competente a gestire il procedimento, che può essere giudiziaria o amministrativa.

1.3.1 Obiettivi e strumenti delle procedure

Il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* ha introdotto numerose novità per superare le criticità delle procedure concorsuali, intervenendo in alcuni casi anche sulla denominazione di specifiche procedure. [17]

Un esempio significativo è la sostituzione del termine *fallimento* con *liquidazione giudiziale*, una scelta volta a eliminare qualsiasi connotazione negativa per l'imprenditore coinvolto. In questa prospettiva moderna, l'insolvenza non è più considerata una colpa, ma una possibile fase fisiologica nel ciclo di vita di un'impresa, pur rimanendo previste sanzioni penali in caso di condotte fraudolente.

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi [18], il nuovo sistema concorsuale si articola in diverse procedure, tra cui:

---

[17] Mario Campobasso – *"Strumenti di emersione anticipata della crisi"* – Manuale di diritto commerciale, Ottava edizione, pag. 590

[18] Latham & Watkins (2023) - *Terzo decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore a partire dal 28 settembre 2024* – COLLINS, pag. 27

Liquidazione giudiziale: procedura destinata agli imprenditori commerciali di maggiori dimensioni che si trovano in stato di insolvenza, con lo scopo di liquidarne il patrimonio per soddisfare i creditori. [19]

Concordato preventivo: strumento basato su un piano approvato dai creditori, finalizzato al risanamento o alla liquidazione dell'impresa, accessibile agli imprenditori commerciali non minori in stato di crisi o insolvenza. Comprende varianti come il *piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione* e il *concordato liquidatorio semplificato*.

Accordi di ristrutturazione dei debiti: accordo tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori, applicabile agli imprenditori commerciali e agricoli (ma non ai minori), con versioni agevolate o ad efficacia estesa, a seconda degli effetti sui creditori non aderenti.

Convenzione di moratoria: accordo stragiudiziale che prevede la dilazione dei crediti e la sospensione delle azioni esecutive, vincolante per tutti i creditori di una stessa categoria se approvato da una maggioranza qualificata. È accessibile a qualsiasi imprenditore in crisi, indipendentemente dalle dimensioni.

Liquidazione coatta amministrativa: procedura liquidatoria di natura amministrativa, applicabile ad alcune imprese specifiche in base a normative di settore, in alternativa alla liquidazione giudiziale. [20]

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: procedura concorsuale mista (giudiziaria e amministrativa), suddivisa in una versione *ordinaria* (D.Lgs. 270/1999) e una *speciale o accelerata* (D.L. 347/2003), riservata alle grandi imprese con prospettive di risanamento.

Accanto a queste, il Codice della crisi ha riformulato le procedure da sovraindebitamento, precedentemente introdotte dalla *Legge 3/2012* [21], con nuove denominazioni:

---

[19] *La liquidazione giudiziale: le principali novità introdotte dal Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza* - https://www.firenzelegale.it/la-liquidazione-giudiziale-le-principali-novita-introdotte-dal-codice-delle-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza/

[20] La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale a carattere amministrativo applicata a imprese di interesse pubblico, come banche, assicurazioni e cooperative. Diversamente dalla liquidazione giudiziale, è disposta da un'autorità amministrativa competente e gestita da un commissario liquidatore, con l'obiettivo di garantire un ordinato svolgimento della liquidazione e tutelare creditori e interessi pubblici.

[21] Legge 3/2012 - *Composizione delle crisi da sovraindebitamento* - https://leg16.camera.it/561?appro=553

Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): procedura giudiziaria analoga alla liquidazione giudiziale, mirata a liquidare il patrimonio del debitore e ripartire il ricavato tra i creditori, garantendo la parità di trattamento.

Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento): simile al concordato preventivo, consente di raggiungere un accordo con i creditori per risolvere la crisi.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): riservata ai consumatori che si trovano in sovraindebitamento senza colpa, permette il superamento della crisi attraverso l'attuazione di un piano predisposto dal debitore e omologato dal tribunale, senza necessità di approvazione dei creditori.

Questa riforma mira a rendere il sistema concorsuale più efficiente, garantendo una gestione più equa e strutturata delle crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

Gli obiettivi delle procedure concorsuali si sviluppano su più livelli, cercando di bilanciare la *tutela dei creditori con la salvaguardia della continuità aziendale e dell'interesse pubblico*. Il primo obiettivo fondamentale è garantire il principio della *par condicio creditorum*, come già definito in precedenza.

Un altro aspetto centrale è la *promozione del risanamento dell'impresa*, ove possibile, al fine di evitare la dispersione del valore aziendale. In questa prospettiva, strumenti come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito offrono soluzioni alternative alla liquidazione, permettendo alle imprese con potenzialità di recupero di superare la crisi e tornare operative. [22]

Oltre alla tutela degli interessi privati, le procedure concorsuali svolgono una funzione di *regolazione economica e sociale*, mitigando l'impatto delle crisi aziendali su lavoratori, fornitori e sull'intero sistema produttivo. In quest'ottica, il Codice della crisi d'impresa ha introdotto strumenti di allerta e prevenzione, volti a favorire interventi tempestivi per contenere il deterioramento finanziario delle imprese.

L'evoluzione normativa ha dunque segnato un passaggio dalla tradizionale prospettiva liquidatoria a un approccio più orientato alla conservazione del valore aziendale, cercando un equilibrio tra la tutela dei creditori e la possibilità di continuità dell'impresa, con benefici diretti per la stabilità economica complessiva.

---

[22] O in alternativa tramite il *piano attestato di risanamento*. Rappresenta uno strumento negoziale stragiudiziale che permette all'imprenditore, in stato di crisi o insolvenza, di presentare ai creditori un progetto finalizzato a risanare l'esposizione debitoria e a ripristinare l'equilibrio finanziario dell'impresa.

1.3.2 Misura alternativa alle procedure concorsuali

Nel contesto della gestione delle crisi d'impresa, accanto alle tradizionali procedure concorsuali, sono state introdotte misure alternative per offrire alle imprese in difficoltà strumenti meno drastici e più flessibili.

Tra queste, una delle principali novità è rappresentata dalla *composizione negoziata della crisi*, prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotta nel 2022 [23] in sostituzione della procedura di "composizione assistita della crisi". Questa misura consente agli imprenditori di affrontare le difficoltà finanziarie in modo *preventivo e informale*, senza dover ricorrere immediatamente alle procedure concorsuali.

L'obiettivo della composizione negoziata è di *preservare la continuità aziendale*, offrendo alle imprese la possibilità di ristrutturare il debito attraverso trattative dirette con i creditori, sotto la supervisione di un esperto indipendente. Questo approccio, oltre a *ridurre i costi e i tempi* rispetto alle tradizionali procedure concorsuali, favorisce una *soluzione collaborativa e meno conflittuale*, orientata al risanamento dell'impresa e alla sua ripresa economica.

Essa prevede l'intervento di un *esperto* [24], una figura professionale indipendente e qualificata, che ha il compito di *facilitare il processo di negoziazione* tra l'imprenditore in difficoltà economica e i suoi creditori, con l'obiettivo primario di addivenire a un risanamento dell'impresa stessa.

Possono accedere a questa procedura tutti gli imprenditori, inclusi quelli agricoli e quelli definiti "minori" (ovvero con dimensioni aziendali ridotte), i quali si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile l'insorgere di una crisi o, eventualmente, l'insolvenza.

---

[23] *Le misure di allerta fra vecchio e nuovo diritto della crisi: la tela di Penelope* - https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/desana-03-05-2022-RA-67822.pdf

[24] "La nomina dell'esperto è effettuata mediante il ricorso ad una piattaforma telematica nazionale di nuova istituzione accessibile agli imprenditori iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed avviene ad opera di una commissione. I professionisti interessati ad essere nominati Esperti della crisi devono possedere i requisiti oggettivi previsti dall'art. 33, comma 3 del Codice della Crisi." - *Ruolo e compiti dell'esperto nella Composizione negoziata* - https://www.odcec-ra.it/wp-content/uploads/sites/6/2024/02/Composizione-Negoziata.pdf

In particolare, per consentire l'intervento precoce, non è necessario che la crisi sia già in atto, ma è sufficiente che vi sia una *probabilità di crisi*, un concetto che amplia significativamente il campo di applicazione della composizione negoziata

Affinché la procedura possa essere avviata, sono previsti ulteriori *requisiti oggettivi* da soddisfare. In primo luogo, deve essere *ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*: ciò significa che l'imprenditore deve essere in grado di presentare un piano credibile di ristrutturazione. In secondo luogo, *non deve essere in corso una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa*, né deve esservi stata una rinuncia alla domanda di accesso ad una procedura concorsuale da meno di quattro mesi.

La *domanda di ammissione* alla composizione negoziata deve essere presentata tramite una *piattaforma telematica alla Camera di commercio*, allegando al modulo una serie di documenti che permettano di ricostruire lo stato patrimoniale e finanziario dell'impresa.

Tra i documenti richiesti vi è il *piano di risanamento* [25] che l'imprenditore deve predisporre, il quale deve illustrare le modalità con cui intende affrontare la crisi e tornare a una situazione di equilibrio.

Un aspetto importante della composizione negoziata della crisi è la possibilità per l'imprenditore di chiedere l'applicazione di *misure protettive del proprio patrimonio*.

Queste misure consentono di *bloccare o sospendere le azioni recuperatorie* da parte dei creditori, creando un ambiente protetto che permetta alle trattative di proseguire senza l'urgenza di affrontare le richieste di pagamento o le azioni legali.

La *richiesta* di misure protettive può essere presentata insieme alla domanda di nomina dell'esperto o successivamente, e una volta accettata, viene pubblicata nel registro delle imprese. Le misure protettive sono *provvisorie*, in quanto devono essere successivamente *convalidate dal tribunale*, che può decidere se confermarle, modificarle o estenderle, e può anche adottare ulteriori misure cautelari, se necessario.[26]

---

[25] Un piano di risanamento è valido se è fattibile, basato su dati veritieri, coerente con gli obiettivi di risanamento, concreto nelle misure e tempistiche, attestabile da un professionista indipendente, proporzionato alla gravità della crisi e con una durata generalmente non superiore a cinque anni. - https://www.revisori.it/2024/12/09/composizione-negoziata-testo-dei-5-anni-per-il-piano-di-risanamento/

[26] La durata di queste misure è inizialmente determinata dal tribunale ed è compresa tra 30 e 120 giorni, con la possibilità di prorogarle fino a un massimo di 240 giorni. Il tribunale ha anche la facoltà di abbreviare o revocare l'efficacia delle misure in qualsiasi momento, in base all'evoluzione della situazione.

Fino al termine delle trattative (o all'archiviazione della composizione negoziata), *non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale* o di accertamento dello stato di insolvenza, funzionale all'apertura dell'amministrazione straordinaria.

Nel caso di una *società di capitali o cooperativa*, durante la composizione negoziata la società è esonerata dalle regole relative alla *riduzione del capitale per perdite*, se presenta una dichiarazione al registro delle imprese che lo richiede.

Durante il processo di trattativa, l'imprenditore *conserva la gestione dell'impresa* e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. È comunque vietato compiere atti che possano danneggiare ingiustamente gli interessi dei creditori (*art. 16, 4° comma*), e deve gestire l'impresa in modo tale da *non compromettere la sostenibilità economico-finanziaria* dell'attività. [27]

Gli *atti compiuti dall'imprenditore* dopo l'accettazione dell'incarico dell'esperto, se coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento, non sono soggetti alla revocatoria concorsuale né sono punibili per bancarotta. Se l'imprenditore intende compiere atti di straordinaria amministrazione o *eseguire pagamenti non coerenti* con le trattative, deve *informare l'esperto preventivamente*. [28]

Sebbene l'operazione possa essere effettuata anche contro l'opposizione dell'esperto, se danneggia gli interessi dei creditori, l'esperto è *obbligato a rendere pubblico il proprio dissenso nel registro delle imprese* e a segnalarlo al tribunale per l'eventuale revoca delle misure protettive. In tal caso, l'atto può essere revocato e comportare l'incriminazione per *bancarotta* in caso di successiva liquidazione giudiziale (art. 24, 3° e 5° comma).

---

[27] Mario Campobasso – *La composizione negoziata della crisi* – Manuale di diritto commerciale, Ottava edizione, pag. 597

[28] In generale, durante le trattative, l'imprenditore continua a gestire la sua attività senza necessità di autorizzazione del tribunale, ma può chiedere istanza se intende attribuire a certi atti effetti vantaggiosi in deroga ai principi di diritto comune. In particolare, con l'autorizzazione del tribunale è possibile: a) Contrarre finanziamenti, anche da soci o all'interno del gruppo, che sono riconosciuti come crediti prededucibili in caso di apertura di una procedura concorsuale. Se non autorizzati, i finanziamenti infragruppo possono solo beneficiare di un'esenzione dalla postergazione prevista dal Codice civile, ma non saranno prededucibili (art. 25, 8° comma). b) Effettuare un trasferimento di azienda esonerando il cessionario dalla responsabilità per i debiti aziendali, ad eccezione dei debiti verso i lavoratori. In questi casi, il tribunale autorizza gli atti se ritiene che siano funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 22). Gli atti autorizzati sono esonerati dal reato di bancarotta se, successivamente, viene aperta una liquidazione giudiziale (art. 24, 5° comma).

Ricapitolando: *il processo di composizione negoziata è una procedura informale gestita da un esperto, il quale, dopo aver accettato l'incarico, convoca l'imprenditore per valutare la possibilità di risanamento dell'azienda*. Se non esistono prospettive concrete, l'esperto richiede *l'archiviazione dell'istanza*. In caso contrario, avvia trattative con le parti coinvolte, delineando strategie di intervento, tra cui la possibilità di modificare alcuni contratti se si sono verificati squilibri economici.

Le parti non sono obbligate a aderire alle proposte, ma devono *collaborare in modo leale*, rispondendo tempestivamente alle richieste e rispettando la riservatezza delle informazioni. Le trattative durano fino a 180 giorni, prorogabili per altri 180.

Se non si raggiunge un accordo, l'incarico dell'esperto termina e viene redatta una *relazione finale*, comunicata all'imprenditore, al tribunale e alla Camera di commercio. L'archiviazione dell'istanza impedisce all'imprenditore di presentare una nuova domanda prima di un anno.

Se la procedura si conclude con successo, viene stipulato un contratto tra l'imprenditore e i creditori per superare la crisi, oppure una *convenzione di moratoria o un accordo equiparabile* a un piano attestato di risanamento, con l'esperto che ne certifica la coerenza normativa.

Se invece la negoziazione fallisce, l'imprenditore può ricorrere ad altri strumenti, come un piano attestato di risanamento, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o una procedura concorsuale. Può anche richiedere il *concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio* [29], riservato a chi ha esaurito il percorso di composizione negoziata.

---

[29] *"Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi" a cura di Riccardo Bonivento* - https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Articolo/476__Opportunit%C3%A0-e-criticit%C3%A0-del-concordato-semplificato-aspetti-operativi

CAPITOLO II

La liquidazione giudiziale e i suoi strumenti operativi.

Sommario: 2.1 Concetto e funzione della liquidazione giudiziale – 2.2 Presupposti per l'avvio della liquidazione giudiziale – 2.3 Il ruolo del curatore fallimentare – 2.4 Accertamento del passivo e gestione dell'attivo fallimentare – 2.5 Chiusura della liquidazione giudiziale e relativi effetti

2.1 Concetto e funzione della liquidazione giudiziale

Come già anticipato, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza *(D.lgs. 14/2019)* ha sostituito la denominazione "*fallimento*" con l'espressione "*liquidazione giudiziale*", nell'ottica di un aggiornamento lessicale e culturale volto a superare la connotazione stigmatizzante associata alla terminologia previgente. [30]

All'interno della struttura sistematica del Codice, la liquidazione giudiziale è configurata come rimedio di ultima istanza (*extrema ratio*), da applicarsi solo laddove risultino impraticabili soluzioni alternative. Tale impostazione si desume chiaramente *dall'art. 7 CCI* [31], secondo cui le istanze presentate per l'apertura di una procedura concorsuale sono trattate in un *unico procedimento*, ma il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale.

Nonostante ciò, nella prassi applicativa la liquidazione giudiziale rappresenta spesso l'esito prevalente per le imprese insolventi, sia in ragione dell'assenza di condizioni favorevoli per l'avvio di percorsi di risanamento, sia a causa dell'insuccesso degli stessi. In ogni caso, essa è la procedura concorsuale dotata della disciplina più articolata e compiuta nel Codice, che funge anche da riferimento normativo per molti altri istituti.

---

[30] *Ai sensi dell'art. 349 CCI, ogni riferimento normativo al "fallimento" o al "fallito" deve intendersi riferito alla liquidazione giudiziale e al debitore assoggettato a tale procedura, "con salvezza della continuità delle fattispecie".*

[31] *Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza* - https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art7.html

Per tali ragioni, anche sotto il profilo metodologico, lo studio delle procedure concorsuali trova fondamento *nell'analisi della liquidazione giudiziale*, che continua a rivestire un ruolo centrale nella comprensione del diritto della crisi d'impresa.

2.2 Presupposti per l'avvio della liquidazione giudiziale

Ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale presuppone il *concorso di requisiti soggettivi e oggettivi*. Sul piano *soggettivo*, è necessario che il debitore rivesta la qualifica di imprenditore commerciale non minore e che abbia superato almeno uno dei limiti dimensionali (*fissati dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI*). [32]

Quanto al presupposto *oggettivo*, la liquidazione giudiziale richiede l'accertamento dello stato di insolvenza (*definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) del CCI*) come l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Si tratta di una condizione patologica e strutturale che coinvolge l'intero patrimonio dell'impresa e ne compromette l'ordinaria capacità di pagamento.

L'*insolvenza* può manifestarsi attraverso l'inadempimento, ma anche mediante altri segnali esteriori, quali l'impiego di *mezzi anormali di pagamento*, la *cessazione dell'attività*, la *chiusura dei locali*, la *fuga o latitanza dell'imprenditore* o la *distrazione dell'attivo*.

Va operata una netta distinzione concettuale tra *stato di insolvenza e semplice inadempimento*. Il primo attiene a una condizione oggettiva del patrimonio del debitore, consistente nell'incapacità strutturale e non transitoria di far fronte alle obbligazioni assunte; il secondo rappresenta un fatto isolato, che può costituire (ma non necessariamente) un indice sintomatico dell'insolvenza.

---

[32] La disciplina prevede, tuttavia, alcune esclusioni: 1. la liquidazione coatta amministrativa si applica alle imprese sottoposte a vigilanza speciale, quali banche, assicurazioni, SIM e imprese sociali, secondo quanto disposto da leggi settoriali; 2. l'amministrazione straordinaria trova applicazione in presenza di specifici presupposti per le grandi imprese in crisi; 3. gli enti pubblici sono esclusi dalla liquidazione giudiziale, restando assoggettati a forme di liquidazione pubblicistica; 4. le start-up innovative, se prive dei requisiti dimensionali, sono soggette esclusivamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Un imprenditore può apparire adempiente, pur trovandosi in stato di insolvenza, qualora abbia onorato i propri debiti *mediante mezzi anormali* [33] diretti a mascherare l'insolvenza. Tali comportamenti, lungi dal risolvere la crisi, ne accentuano la gravità e, una volta aperta la liquidazione giudiziale, possono integrare gli estremi del reato di *bancarotta semplice*.

Al contrario, non sussiste insolvenza quando l'inadempimento deriva da una *controversia sul debito*, da *negligenza occasionale* o da *difficoltà transitorie* non indicative di un'insufficienza patrimoniale strutturale. L'insolvenza, dunque, presuppone una valutazione complessiva e sostanziale della situazione economico-finanziaria dell'impresa.

Fermo restando la distinzione tra insolvenza e inadempimento, la normativa vigente richiede la *compresenza di entrambe le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale*. Qualora i creditori risultino comunque soddisfatti, seppur in modo irregolare, il dissesto non assume, secondo il legislatore, rilievo tale da giustificare l'attivazione di una procedura concorsuale, onerosa in termini economici e sistemici. In tale prospettiva, si lascia spazio alla possibilità di soluzioni alternative alla crisi. Inoltre, la cessazione dell'attività d'impresa o la morte dell'imprenditore non ostano all'apertura della procedura, purché essa venga richiesta entro un anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro.

La procedura di *iniziativa* della liquidazione giudiziale può essere instaurata su istanza di uno dei soggetti legittimati a proporre la relativa domanda. Tali soggetti sono: *uno o più creditori*; *il debitore stesso*; il *pubblico ministero*; *gli organi di controllo* societario, come il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, nonché le *autorità amministrative aventi funzioni di vigilanza sull'impresa*.

Il tribunale non può aprire la procedura d'ufficio, ma se, nell'ambito di un procedimento pendente, ravvisa lo stato di insolvenza del debitore, è tenuto a darne segnalazione al pubblico ministero. In via statistica, l'apertura su iniziativa di uno o più creditori rappresenta l'ipotesi più frequente.

Il procedimento ha *natura speciale e carattere inquisitorio*, il che comporta per il giudice la possibilità di acquisire d'ufficio ogni elemento istruttorio utile, senza le limitazioni tipiche del processo civile ordinario.

---

[33] *Pagamenti con mezzi anormali* - https://www.foroeuropeo.it/56965-pagamenti-con-mezzi-anormali-cass-n-14390-2023.html

L'*istanza del debitore* è generalmente espressione di una facoltà, sebbene l'imprenditore possa ritenere opportuno sollecitare l'apertura della procedura al fine di sottrarsi a una pluralità di azioni esecutive individuali. [34]

In tale contesto, l'intervento del *pubblico ministero* assume un rilievo significativo poiché *egli ha il potere-dovere di promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta venga a conoscenza dell'esistenza di uno stato di insolvenza*. Tale meccanismo facilita l'accertamento giurisdizionale dei presupposti della procedura e l'eventuale esercizio di azioni recuperatorie, quali quelle *revocatorie*.

La *competenza* per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale spetta al *tribunale* nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali dell'imprenditore.[35] In via presuntiva, si assume che tale luogo coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese oppure, in assenza, con la sede effettiva dell'attività prevalente.

Non assume rilievo, ai fini della determinazione della competenza, l'eventuale trasferimento della sede avvenuto nell'anno antecedente la presentazione della domanda di apertura della procedura (*art. 28 CCI*). Tale previsione intende evitare fenomeni di *forum shopping*, ovvero strategie elusive messe in atto dall'imprenditore per orientare l'instaurazione della procedura presso un tribunale ritenuto più "favorevole".[36]

Nel corso della fase introduttiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare *provvedimenti cautelari funzionali* a tutelare provvisoriamente gli effetti della futura apertura della procedura (*art. 54 CCI*). Tra questi rientrano il *sequestro giudiziario dell'azienda,* la *nomina di un custode giudiziario*, nonché *l'inibitoria al compimento di atti dispositivi da parte del debitore*.

Qualora sia lo stesso debitore a presentare domanda di liquidazione giudiziale, egli può altresì chiedere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari promosse dai creditori sul suo patrimonio.

---

[34] Ai sensi dell'art. 323, 1° comma, lett. d – *"La richiesta di liquidazione giudiziale diventa però un obbligo, penalmente sanzionato, quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto"*

[35] Come definito dall'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), *"tale centro coincide con il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente e in modo riconoscibile da terzi i propri interessi economico-patrimoniali"*

[36] Per approfondire: *"Catch me if you can. Il forum shopping nei casi di insolvenza transfrontaliera"* - https://www.dirittofallimentaresocieta.it/Article/Archive/index_html?ida=377&idn=29&idi=-1&idu=-1

In tal caso, la protezione si attiva automaticamente con *l'iscrizione del ricorso* nel registro delle imprese e costituisce una deroga al principio secondo cui gli effetti protettivi derivano dalla sentenza di apertura della procedura. Tuttavia, le misure protettive così attivate devono essere convalidate dal giudice, che ne stabilisce la durata iniziale (massimo quattro mesi) ed è legittimato a modificarle o revocarle in base all'evolversi della situazione.

2.3 Il ruolo del curatore fallimentare

Il *curatore* è uno dei quattro organi[37] della liquidazione giudiziale, è l'organo preposto *all'amministrazione del patrimonio* compreso nella liquidazione giudiziale, e compie tutte le operazioni della procedura nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. In ragione delle sue funzioni, egli è investito della qualifica di pubblico ufficiale limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio delle proprie attribuzioni (*art. 127 CCI*).

La *nomina* del curatore è effettuata dal *tribunale* contestualmente alla sentenza di apertura della procedura, oppure con successivo decreto in caso di sostituzione o revoca. Ai fini della professionalizzazione dell'incarico, *l'art. 356 CCI* prevede che *"il curatore debba essere selezionato tra i soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori della crisi d'impresa, istituito presso il Ministero della Giustizia"*. L'accesso a tale Albo è subordinato al possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e adeguata esperienza.[38]

Dall'assunzione dell'incarico, il curatore è tenuto a compiere una serie di attività di indagine e gestione.

---

[37] Altri organi della liquidazione giudiziale, oltre al curatore, sono: *il tribunale concorsuale,* organo giurisdizionale che apre la liquidazione giudiziale, nomina il curatore e decide sulle questioni più rilevanti della procedura*; il giudice delegato,* magistrato incaricato di vigilare sul corretto svolgimento della procedura, autorizzare gli atti principali del curatore e convocare i creditori*; ed il comitato dei creditori,* organo collegiale che rappresenta gli interessi della massa dei creditori, dando pareri e autorizzazioni su atti rilevanti della liquidazione.

[38] Mario Campobasso – *Gli organi della liquidazione giudiziale* – Manuale di diritto commerciale, Ottava edizione, pag. 607

In particolare, deve svolgere *accertamenti sulle cause* dell'insolvenza e sul comportamento del debitore, avvalendosi dei poteri istruttori attribuiti dal giudice delegato o dal tribunale. Entro sessanta giorni dall'esecutività dello stato passivo, egli è tenuto a redigere e depositare una *relazione dettagliata sulle circostanze del dissesto* e sulle eventuali responsabilità del debitore o di soggetti terzi.

La *funzione* principale del curatore consiste nella *conservazione, gestione e liquidazione dell'attivo fallimentare*, esercitata sotto la vigilanza (e non più sotto la direzione) del giudice delegato e del comitato dei creditori. Per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori, mentre per stare in giudizio, sia come attore che, come convenuto, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato.

2.4 Accertamento del passivo e gestione dell'attivo fallimentare

L'accertamento del passivo rappresenta una delle fasi centrali e più complesse della procedura di liquidazione giudiziale, in cui si manifesta in modo particolarmente evidente il conflitto tra le pretese creditorie, non solo tra i singoli creditori ma anche tra questi e il debitore.

Scopo primario di tale fase è la *verifica della legittimità e dell'ammontare dei crediti* che intendono concorrere alla distribuzione dell'attivo, nonché delle eventuali cause di prelazione che possano incidere sull'ordine di soddisfacimento. Con l'ammissione allo stato passivo, i creditori assumono formalmente la qualità di concorrenti, ponendosi su un piano di partecipazione alla massa attiva sottoposta a liquidazione.

Il procedimento si apre con la presentazione, da parte dei creditori, della *domanda di insinuazione al passivo*. L'obbligo di presentare tale istanza riguarda anche i *crediti prededucibili*, salvo che questi non siano contestati né per ammontare né per collocazione preferenziale.[39]

---

[39] *La disciplina dei crediti prededucibili* - https://www.academia.edu/download/27818780/La_disciplina_dei_crediti_prededucibili.pdf

La *domanda* deve essere redatta in forma di ricorso e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso, almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica fissata dalla sentenza che dispone l'apertura della procedura. Essa deve contenere l'indicazione della *somma* vantata, delle eventuali ragioni di prelazione e deve essere corredata dalla documentazione probatoria del credito.[40]

Sulla base delle domande tempestivamente presentate, il curatore è tenuto a redigere il *progetto di stato passivo*. In tale documento vengono indicati analiticamente: i *crediti ammessi*, suddivisi in chirografari, privi di cause legittime di prelazione, e privilegiati (assistiti da pegno, ipoteca o privilegio legale); i *crediti non ammessi*, integralmente o parzialmente, ovvero quelli per i quali non si riconosce la natura privilegiata richiesta dal creditore; i *crediti ammessi con riserva*, quali quelli subordinati a condizione sospensiva, nonché quelli privi del titolo giustificativo per causa non imputabile al creditore.

In allegato al progetto, il curatore predispone un elenco separato contenente i soggetti che vantano diritti di proprietà o altri diritti reali su beni che si trovano nella disponibilità del debitore. Il progetto di stato passivo viene *depositato in cancelleria* almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica ed è trasmesso per via telematica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni della massa. [41]

Conclusa l'istruttoria preliminare, il giudice delegato procede *all'esame delle domande di insinuazione*, valutandole alla luce delle osservazioni formulate dal curatore nel progetto di stato passivo. A esito dell'istruttoria, mediante decreto motivato, il giudice può: *dichiarare la inammissibilità della domanda*, qualora sia stata proposta oltre i termini previsti o risulti carente degli elementi essenziali; *respingere la domanda* per infondatezza della pretesa creditoria; *ammetterla integralmente o parzialmente*, ovvero con riserva, nel caso in cui l'esistenza del diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro e incerto, la cui realizzazione determinerà l'ammissione definitiva o l'esclusione del credito.

---

[40] È inoltre previsto che ciascun creditore indichi un proprio indirizzo PEC per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura; in difetto, le comunicazioni si considerano validamente effettuate mediante deposito in cancelleria.

[41] *"La verifica dello stato passivo ed i piani di riparto"* a cura di Andrea Petteruti - https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788875245306.pdf?srsltid=AfmBOopXgvUFyYNMA9EXm7SD5htibEZaJPitR7KeK1psg40trM8aLb5s

Terminate le operazioni di verifica, il giudice delegato forma lo *stato passivo definitivo*, lo dichiara esecutivo con apposito decreto e ne dispone il deposito in cancelleria (*art. 204, co. 4, CCI*).[42] Tale atto assume una rilevanza sostanziale nella dinamica procedurale poiché, in assenza di opposizioni o impugnazioni, il decreto di esecutività preclude ogni ulteriore contestazione in merito ai crediti accertati, almeno nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale.

Rimane comunque ammessa la *revocazione* del decreto, da parte di chi vi abbia interesse, nel caso in cui l'ammissione o il rigetto di una domanda risulti viziato da dolo, falsità, errore essenziale di fatto, ovvero da omessa produzione di documenti decisivi per causa non imputabile alla parte interessata.

La *fase di liquidazione dell'attivo* ha come obiettivo la conversione in danaro dei beni compresi nella massa patrimoniale, al fine di procedere al soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione stabilite. Tale attività è affidata al *curatore*, il quale è tenuto a predisporre, entro centocinquanta giorni dalla *sentenza di apertura della procedura*, un apposito programma di liquidazione (*art. 213 CCI*).

Il documento ha natura pianificatoria e può essere integrato in corso di procedura qualora se ne ravvisi la necessità. Nel patrimonio destinato alla liquidazione rientrano non solo i *beni materiali e i diritti in capo al debitore*, ma anche le *azioni recuperatorie* esperibili dalla curatela, come ad esempio quelle derivanti dall'esercizio vittorioso di azioni revocatorie, le quali, pur non essendo originariamente comprese nel patrimonio del debitore, generano benefici economici in favore della massa.

Il *programma di liquidazione* deve indicare, con dettaglio, i criteri e le modalità di realizzo dei beni e di riscossione dei crediti, le azioni giudiziarie che il curatore intende promuovere, nonché gli atti conservativi o gestionali ritenuti funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa, ivi compresa *la possibilità di proseguire temporaneamente l'attività aziendale o di concedere l'affitto dell'azienda a terzi*.[43]

---

42 Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto la modifica dell'art. 204, comma 4; (con l'art. 34, comma 4, lettera b) la modifica dell'art. 204, comma 5

43 *"Prosieguo, ripresa dell'attività nel corso della procedura di liquidazione"* – Ministero della Giustizia - https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_attivita_durante_procedura_liquidazione#

Il programma è sottoposto *all'approvazione del comitato dei creditori* [44], la cui delibera condiziona la possibilità per il curatore di procedere con gli atti di liquidazione. Successivamente, il giudice delegato autorizza i singoli atti esecutivi conformi al programma approvato.

Una volta ottenuta tale approvazione, il curatore può procedere alla liquidazione dell'attivo, attraverso *modalità competitive e trasparenti*.[45] Le vendite di beni mobili e immobili devono avvenire secondo quanto previsto nel programma, tramite procedure ad evidenza pubblica, anche attraverso il portale delle vendite pubbliche o mediante soggetti specializzati, al fine di garantire la massima partecipazione e la valorizzazione degli asset.

Nel rispetto delle modalità previste dal programma di liquidazione, il curatore è autorizzato a cedere i crediti facenti parte della massa, ivi compresi quelli di natura futura o fiscale, nonché quelli contestati o derivanti da azioni di responsabilità già promosse nei confronti degli organi della società sottoposta alla procedura.

La *vendita dei singoli beni* è ammessa solo qualora emerga, con ragionevole certezza, che la vendita unitaria dell'intera azienda, di rami aziendali o di beni aggregati in blocco non sia in grado di garantire un miglior soddisfacimento del ceto creditorio (*art. 214 CCI*).

Le somme via via realizzate attraverso l'attività di liquidazione sono oggetto di *ripartizione* tra i creditori, secondo la graduazione delle loro pretese. In tale fase assume rilievo la distinzione tra: *crediti prededucibili; crediti privilegiati; crediti chirografari; crediti postergati*.

Prima di ogni riparto tra i creditori concorrenti (privilegiati, chirografari o postergati), è obbligatorio provvedere al *pagamento integrale dei crediti prededucibili*, per il cui soddisfacimento le somme necessarie sono attinte dalle disponibilità liquide della massa attiva, fatta eccezione per il ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno o ipoteca, nella parte destinata ai creditori garantiti.

---

44 Giuseppe Bozza (2008) – *"L'approvazione del piano di liquidazione e l'autorizzazione degli atti ad esso conformi"* - Il Fallimento e le altre procedure concorsuali pag. 71

45 *"La vendita competitiva nella liquidazione giudiziale"* di Alberto Crivelli - https://www.dirittofallimentaresocieta.it/Article/Archive/index_html?ida=496&idn=39&idi=-1&idu=-1

I crediti prededucibili liquidi e non contestati, sorti nel corso della procedura, devono essere soddisfatti al momento della loro esigibilità. Tuttavia, qualora l'attivo disponibile non risulti sufficiente a garantirne l'integrale soddisfacimento, essi verranno ripartiti secondo le regole ordinarie nell'ambito del procedimento di riparto.[46]

Il ricavato della liquidazione di beni gravati da garanzia reale (pegno o ipoteca) è impiegato esclusivamente per il pagamento dei *creditori garantiti*. L'eventuale eccedenza, successivamente alla soddisfazione dei crediti prededucibili e garantiti, è destinata al pagamento dei *creditori privilegiati*, nei limiti del valore di realizzo dei beni su cui il privilegio insiste.

Quanto ulteriormente residua viene impiegato per il pagamento proporzionale dei *creditori chirografari* e, per la parte non ancora soddisfatta, dei *creditori privilegiati*. Solo in caso di integrale pagamento dei chirografari, ogni eventuale residuo può essere destinato ai *creditori postergati*. [47]

2.5 Chiusura della liquidazione giudiziale e relativi effetti

La procedura di liquidazione giudiziale, oltre che per effetto dell'omologazione del concordato, può essere chiusa in presenza di una delle cause espressamente previste *dall'art. 233 del CCI*. Tali ipotesi sono le seguenti:

a) Mancanza di domande di ammissione al passivo: la procedura viene chiusa qualora, entro il termine fissato dalla sentenza di apertura, non siano state presentate istanze di insinuazione. Tale evenienza si può verificare, ad esempio, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo extragiudiziale tra il debitore e tutti i creditori, generalmente per il pagamento parziale delle obbligazioni.

---

46 Mario Campobasso – *"Liquidazione e ripartizione dell'attivo"* – Manuale di diritto commerciale, Ottava edizione, pag. 629

47 Secondo quanto previsto dall'art. 221, comma 1, lett. c), CCI

b) Pagamento integrale dei creditori: la chiusura si verifica qualora venga integralmente soddisfatto l'ammontare dei crediti ammessi al passivo, nonché tutte le spese prededucibili e i debiti sorti in corso di procedura, prima ancora della distribuzione completa dell'attivo.

c) Ripartizione integrale dell'attivo: è la causa di chiusura più frequente nella prassi applicativa, che si verifica una volta ultimata la distribuzione dell'attivo disponibile. In questo scenario, i creditori concorrenti risultano solo parzialmente soddisfatti.

d) Insufficienza dell'attivo: la procedura viene chiusa quando le attività disponibili o quelle presumibilmente acquisibili tramite le azioni del curatore si rivelano manifestamente inadeguate a coprire non solo i crediti concorrenti, ma anche quelli prededucibili e le spese di procedura. In tal caso, la prosecuzione della procedura sarebbe priva di utilità pratica.

La *chiusura della procedura* è disposta con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore, del debitore o anche d'ufficio. Il decreto è soggetto alle forme di pubblicazione previste per la sentenza di apertura e può essere oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nonché successivamente impugnato in Cassazione. Con la dichiarazione di chiusura *cessano gli effetti della procedura concorsuale*, tanto nei confronti del debitore quanto dei creditori, e decadono automaticamente gli organi della liquidazione giudiziale. [48]

È tuttavia prevista la possibilità di una *riapertura* della procedura, entro il termine massimo di cinque anni dalla chiusura, nel caso in cui sopravvengano nuove attività utilmente liquidabili. In tal caso, la riapertura è disposta con sentenza del tribunale, su istanza del debitore o di qualunque creditore legittimato.

---

[48] *"La ripartizione dell'attivo e la chiusura della procedura"* – ODCEC Pisa https://odcecpisa.it/images/materiale_convegni/Corso_Curatori_2022/5.12.2022/Chiusura_della_procedura.pdf

CAPITOLO III

Occultamento delle Attività e Criptovalute nel Contesto della Crisi d'Impresa.

Sommario: 3.1 Tecniche di occultamento e distrazione di beni – 3.1.1 *Segue*: Conti off-shore e strutture societarie anonime – 3.1.2 *Segue*: Falsificazione del passivo: finalità e modalità – 3.2 Utilizzo delle criptovalute per occultamento di asset – 3.2.1 *Segue*: Caratteristiche delle criptovalute – 3.2.2 *Segue*: La sentenza n.1760/2025 della Corte di Cassazione – 3.3 Strumenti e sfide nel tracciamento e sequestro delle criptovalute – 3.3.1 *Segue*: Tracciabilità sulla blockchain e tecniche di identificazione – 3.3.2 *Segue*: Sfide legali e normative internazionali

3.1 Tecniche di occultamento e distrazione di beni

In una *fase di crisi d'impresa conclamata*, ma non ancora formalmente accertata in sede giurisdizionale, l'imprenditore può essere indotto ad adottare comportamenti elusivi volti a sottrarre parte del proprio patrimonio alla garanzia generica dei creditori, anticipando così l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Tali condotte si manifestano generalmente nella finestra temporale anteriore alla sentenza di *apertura della liquidazione giudiziale* e all'eventuale adozione di *misure cautelari* da parte del tribunale, quali il *sequestro giudiziario o l'inibitoria agli atti dispositivi*. È in questa fase che l'imprenditore, spesso consapevole dell'approssimarsi della crisi irreversibile, può scegliere di dissimulare parte del patrimonio, trasferire attività a soggetti terzi, alterare la rappresentazione documentale dei propri debiti, o ricorrere a strumenti giuridico-finanziari capaci di ostacolare la futura azione esecutiva collettiva.

Le tecniche impiegate si articolano in condotte *distrattive, occultative, dissipative e simulatorie*, tutte riconducibili alla violazione del principio di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c. [49]

---

[49] Ai sensi dell'art. 2740 c.c. - *"Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"*

Distrazione: consiste nella destinazione di beni a finalità estranee rispetto all'interesse dell'impresa, mediante prelievi ingiustificati, disinvestimenti privi di controprestazione o cessioni anomale in favore di soggetti terzi compiacenti.

Occultamento: riguarda la materiale sottrazione o la dissimulazione giuridica di un bene, volta a renderne complessa o impossibile l'identificazione all'interno del patrimonio dell'imprenditore.

Dissipazione: si realizza attraverso condotte di dilapidazione del patrimonio, come investimenti manifestamente antieconomici o trasferimenti patrimoniali privi di giustificazione logico-aziendale.

Simulazione: implica la creazione fittizia di scenari giuridici, quali interposizioni soggettive o intestazioni fittizie, che nascondono la reale titolarità o disponibilità dei beni. [50]

Sebbene diverse nella forma, tali pratiche perseguono un medesimo obiettivo: sottrarre i beni alla responsabilità patrimoniale del debitore, pregiudicando il soddisfacimento della massa creditoria. Sotto il profilo penalistico, queste condotte possono integrare gli estremi della *bancarotta fraudolenta patrimoniale*, (disciplinata dall'*art. 322 CCI*).

Secondo la giurisprudenza più recente, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta per distrazione, è necessario un accertamento concreto e specifico della condotta, fondato sulla effettiva disponibilità del bene e sulla sua ingiustificata fuoriuscita dal patrimonio dell'imprenditore, non essendo sufficiente il mero squilibrio patrimoniale rilevato all'apertura della procedura. L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, consistente nella consapevolezza dell'atto pregiudizievole e nella volontà di recare danno alla massa creditoria. [51]

---

[50] *"I Reati fallimentari"* - https://msclex.it/practice/reati-fallimentari/

[51] *"La rilevanza della condotta distrattiva in ambito fallimentare penale"* - https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/15/la-rilevanza-della-condotta-distrattiva-in-ambito-fallimentare-penale/

3.1.1 Conti off-shore e strutture societarie anonime

Come detto fino ad ora: al momento della crisi di impresa, quando vi è l'avvio dell'apertura di un procedimento concorsuale, l'imprenditore viene spinto ad attuare strategie elusive finalizzate a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, andando ad anticipare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Tra le più finanziate e spesso utilizzate delle tecniche, si annoverano il ricorso a *conti bancari off-shore e la costituzione di strutture societarie anonime*. Sebbene questi strumenti siano legalmente validi, può diventare fraudolento il loro uso se utilizzati in modo distorto, alla luce dei principi che reggono la responsabilità patrimoniale del debitore.

I *conti bancari off-shore* sono istituiti presso banche aventi sede in giurisdizioni estere che garantiscono regimi fiscali vantaggiosi, elevati livelli di riservatezza e normative favorevoli alla protezione del proprio patrimonio personale. Queste strutture mettono ai titolari a disposizione un alto livello di opacità finanziaria, riducendo la tracciabilità delle operazioni nei confronti delle autorità fiscali e giudiziarie del Paese di residenza.

Le destinazioni maggiormente impiegate includono: *Panama, Isole Figi, Isole Vergini statunitensi e Anguilla*, tutte contraddistinte da normative che assicurano un alto grado di segretezza bancaria e da una cooperazione internazionale limitata in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie. In ambito europeo o in aree limitrofe, anche *Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra* offrono regimi similari, sebbene più contenuti, e generalmente subordinati al requisito di residenza. [52]

Parallelamente, il ricorso a *strutture societarie anonime*, quali le *sociedades anónimas* panamensi o le *International Business Companies (IBC)* delle Seychelles, garantisce un ulteriore livello di protezione, rendendo difficile risalire all'identità dei beneficiari effettivi.

Tali veicoli societari consentono infatti di detenere beni e svolgere attività economiche senza che il nome del titolare reale compaia nei registri pubblici, grazie all'impiego di azioni al portatore o all'interposizione di *nominee directors* e *shareholders*. Questo anonimato societario ostacola fortemente l'individuazione dei reali proprietari, rendendo complesse, se non del tutto inefficaci, le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori e delle autorità preposte.

---

[52] Shaxson Nicholas (2014) - *"Le isole del tesoro"* – Feltrinelli Editore, cit. pag. 36

Un rilevante contributo in materia di contrasto alle pratiche elusive è fornito dall'Unione Europea, che ha istituito la cosiddetta *"lista delle giurisdizioni non cooperative"* in ambito fiscale.[53] Tale elenco, costantemente aggiornato, comprende gli Stati che non hanno rispettato gli impegni assunti per l'adeguamento ai criteri di buona governance fiscale, ovvero che hanno deliberatamente scelto di non conformarsi agli standard internazionali.

Il trasferimento di beni o di risorse in tali giurisdizioni si verifica, in molti casi, per mezzo di *operazioni economiche apparenti*, quali contratti simulati di consulenza o di fornitura conclusi con società off-shore, che costituiscono mera giustificazione apparente per l'espatrio di capitali. In alternativa, l'imprenditore può servirsi di prestiti infruttiferi o di aumenti di capitale a favore della società estera, dislocando quindi liquidità fuori dal controllo dell'ordinamento nazionale.

Queste condotte, se posto in essere nei pressi della dichiarazione di insolvenza e nella conoscenza di causare pregiudizio alla massa dei creditori, possono integrare gli estremi del reato di *bancarotta fraudolenta patrimoniale*.

Le autorità giudiziarie, anche grazie alla crescente cooperazione internazionale e agli strumenti di indagine finanziaria, sono in grado di individuare e perseguire tali condotte, soprattutto quando emergono elementi che evidenziano l'intento dell'imprenditore di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.

In sintesi, il ricorso ai mezzi di occultamento descritti rappresenta una delle operazioni più insidiose di dissimulazione patrimoniale prima della liquidazione. Tuttavia, tali iniziative presentano notevoli complessità operative. Tra queste vi sono la necessità di trasferire beni all'estero, le maggiori difficoltà nella gestione dei fondi e l'obbligo di interagire con sistemi giuridici diversi da quello d'origine.

Infine, va tenuto in considerazione che i capitali depositati in Paesi con scarsa solidità istituzionale e limitata collaborazione internazionale possono essere esposti a rischi significativi, tra cui instabilità politica o economica, aumentando il pericolo di default.

---

[53] L'8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Nell'elenco figurano 11 paesi. - *"Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali"* - https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Negli ultimi anni, si nota che l'efficacia delle pratiche elusive non appena descritte è sensibilmente diminuita a seguito dell'adozione di standard internazionali di trasparenza, come il *Common Reporting Standard (CRS)* sostenuto dall'*OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)*, che ha introdotto lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati aderenti.

Paragonabile a questo, in Italia sono anche gli *strumenti di prevenzione e di controllo* attivati con l'azione congiunta della *Guardia di Finanza e dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*, queste ultime operano in stretta sinergia con organismi internazionali come *Europol, Interpol ed il Gruppo Egmont* per seguire e contrastare le operazioni finanziarie illecite transnazionali. [54]

Il cumulo di tali misure è intervenuto nel piano operativo dimostrando grande rilevanza e ha reso progressivamente sempre più rischioso e inadeguato l'utilizzo di conti off-shore e strutture societarie anonime finalizzate a scopi elusivi.

3.1.2 Falsificazione del passivo: finalità e modalità

Nell'ambito delle tecniche di occultamento patrimoniale in fase preconcorsuale, la *falsificazione del passivo* rappresenta una strategia finalizzata a simulare un indebitamento superiore a quello reale, con l'obiettivo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

A differenza del trasferimento di asset verso l'estero, questa pratica si attua all'interno del territorio nazionale, sfruttando strumenti contabili e giuridici per alterare la rappresentazione della situazione debitoria dell'impresa. Le modalità operative attraverso cui si concretizza la falsificazione del passivo possono articolarsi come segue:

Creazione di debiti fittizi, mediante la registrazione a bilancio di passività inesistenti, spesso giustificate da fatture emesse o ricevute in relazione a operazioni mai avvenute;

---

[54] Per approfondire: *"Cross-border tax evasion after the Common Reporting Standard: Game over?"* - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272720301043

Sovrastima di passività reali, ad esempio attraverso l'ingiustificato incremento di interessi passivi o l'applicazione arbitraria di penali contrattuali;

Utilizzo strumentale di società collegate o controllate, con la stipulazione di contratti privi di effettiva controprestazione, volti a simulare obbligazioni inesistenti;

Manipolazione delle scritture contabili, con l'inserimento di poste passive non supportate da idonea documentazione giustificativa.

Tali condotte sono funzionali a ridurre l'apparente valore dell'attivo, rendendo l'impresa meno attrattiva per i creditori e più difficilmente aggredibile sotto il profilo esecutivo.

Allo stesso tempo, una rappresentazione contabile alterata può incidere negativamente sulla percezione di solidità dell'impresa da parte di investitori, acquirenti o altri stakeholder, disincentivandone l'intervento in fase di crisi.

Sotto il profilo giuridico, la *falsificazione del passivo* può integrare gli estremi del reato di falso in bilancio *(disciplinato dall'art. 2621 c.c.)* che punisce gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, con l'intento di ingannare soci o pubblico, espongano consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci o in altri documenti contabili sociali previsti dalla legge.

È rilevante sottolineare che, a seguito della *riforma del 2015*, la fattispecie in esame è divenuta procedibile d'ufficio, venendo meno il precedente requisito della querela da parte della società, dei soci o dei creditori. Inoltre, la medesima riforma ha eliminato le soglie di *non punibilità*, ampliando l'ambito applicativo della norma e rafforzando la tutela dell'informazione societaria. [55]

In conclusione, la falsificazione del passivo, pur non comportando lo spostamento transfrontaliero di risorse, rappresenta una tecnica di occultamento patrimoniale illecita e penalmente rilevante, che aggrava la posizione dell'impresa in crisi. L'attenzione sempre più stringente delle autorità di controllo e il rafforzamento del quadro sanzionatorio contribuiscono a rendere tale strategia progressivamente più rischiosa e non molto efficace.

---

[55] Con la legge 27 maggio 2015 n. 69 è stata introdotta la riforma del reato di false comunicazioni sociali, altrimenti noto come "falso in bilancio", disciplinato dall'art. 2621 cod. civ. - https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2015/12/18/falso-in-bilancio

3.2 Utilizzo delle criptovalute per occultamento di asset

A seguito dell'analisi delle tecniche tradizionali di occultamento patrimoniale in fase preconcorsuale (quali il ricorso a conti esteri, l'impiego di strutture societarie anonime e la falsificazione del passivo) è opportuno soffermarsi su una pratica più recente e tecnologicamente avanzata, che ha acquisito crescente rilievo: *l'utilizzo delle criptovalute*.

Tale strategia si colloca nello stesso frangente temporale delle condotte sopra descritte, ossia nel periodo compreso tra l'insorgere della crisi d'impresa e l'apertura della liquidazione giudiziale, fase in cui l'imprenditore conserva ancora la disponibilità giuridica del proprio patrimonio (salvo l'adozione di misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria).

Le *criptovalute*, in ragione della loro natura decentralizzata, dell'assenza di intermediari e della difficoltà di tracciamento, possono essere impiegate per *trasferire e conservare valore al di fuori dei circuiti finanziari tradizionali*. Sebbene non riconosciute come moneta avente corso legale, l'ordinamento italiano le qualifica come *attività finanziarie a carattere speculativo*, assoggettandole a regime fiscale sulle plusvalenze. [56]

Sul piano delle misure cautelari, la questione della *sequestrabilità* delle criptovalute ha sollevato rilevanti dubbi interpretativi. Con la *sentenza n. 1760/2025* (appronfondita nei paragrafi successivi), la Corte di Cassazione ha affermato che le cripto-attività non possono essere oggetto di sequestro preventivo *per equivalente nei reati tributari* (e non fallimentari), in quanto prive di valore legale e non idonee a svolgere funzione solutoria con effetti liberatori. Tale pronuncia evidenzia la difficoltà di trasporre i tradizionali strumenti cautelari a una realtà digitale concepita per eludere i controlli centralizzati.

In questo quadro, *l'impiego delle criptovalute come strumento di dissimulazione patrimoniale* si configura quale modalità particolarmente insidiosa, che sfrutta le peculiarità tecnico-giuridiche dell'asset digitale (tra cui: anonimato, decentralizzazione, assenza di intermediari, resistenza alla censura) per sottrarre ricchezza alla garanzia dei creditori. [57]

---

[56] Ai sensi dell'art. 67 del TUIR*: "i proventi derivanti dalla cessione di cripto-attività rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono imponibili con aliquota del 26%"*

[57] Per approfondire: *"Quaderni di Ricerca Giuridica n. 103 – 2025. Approfondimento sulle cripto-attività e la loro regolamentazione, con particolare riferimento al diritto di recesso e agli obblighi informativi previsti dal regolamento MiCAR."* A cura di Banca d'Italia - https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2025-0103/qrg_103.pdf

Tuttavia, tale prassi solleva una questione centrale per l'ordinamento: *la sola detenzione di criptovalute è sufficiente a rendere il patrimonio inaccessibile agli organi della procedura?* Oppure, considerata la valenza economica delle cripto-attività e il loro inquadramento normativo come beni patrimoniali, *è possibile per il curatore procedere alla loro ricostruzione, tracciamento e liquidazione nell'interesse della massa creditoria?*

Se da un lato le *criptovalute* non godono di corso legale, dall'altro possiedono valore di scambio concreto, sono soggette a tassazione e si prestano a essere oggetto di atti di disposizione patrimoniale. Ne deriva un interrogativo di fondo: il sistema giuridico italiano è oggi in grado di superare le barriere tecniche e operative connesse alla tracciabilità e al recupero di tali strumenti digitali?

Non si può dare, però, la risposta in via teorica, e si richiede un esame articolato che si tenga conto delle strutture *caratteristiche delle criptovalute*, del loro svolgimento tecnologico, delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, nonché del materiale dottrinario a disposizione degli organi della procedura concorsuale.

I seguenti paragrafi si rivolgono quindi ad esplorare, da un lato, il profilo economico-giuridico delle criptovalute, e dall'altro le questioni relative alla tracciabilità, sequestrabilità e liquidazione di questi beni nella liquidazione giudiziale, individuando le complessità costanti applicative che il nostro sistema è chiamato a risolvere.

3.2.1 Caratteristiche delle criptovalute

Il tema delle criptovalute rappresenta un ambito in costante evoluzione, oggetto di crescente attenzione dottrinale e istituzionale, in particolare negli ultimi anni. Le *criptovalute* possono essere definite come rappresentazioni digitali di valore, basate su tecniche crittografiche e fondate su una particolare infrastruttura informatica denominata *blockchain*.[58]

---

58 *"Criptovalute-e-tecnologia-blockchain"* a cura di Fondazione Finanzaetica - https://finanzaetica.info/wp-content/uploads/2024/06/Criptovalute-e-tecnologia-blockchain.pdf

La blockchain è una tecnologia che consente la *creazione di un registro distribuito e decentralizzato* costituito da blocchi di dati. Questi dati sono registrati in ordine cronologico, non possono essere modificati e sono protetti da *crittografia*, creata con l'obbiettivo di registrare uno specifico tipo di dati, ovvero per annotare minuto per minuto le transazioni in criptovalute (tutto senza il bisogno di un'autorità centrale). Ogni blocco della catena contiene un insieme di transazioni validate e un collegamento crittografico al blocco precedente, garantendo così l'integrità strutturale e la non modificabilità del sistema. [59]

La prima, e tuttora più conosciuta criptovaluta, è il *Bitcoin (BTC)*: introdotto nel 2009 da un soggetto (o gruppo di soggetti) noto con lo pseudonimo di *Satoshi Nakamoto*.[60] Il Bitcoin è stato concepito come valuta digitale decentralizzata, capace di consentire transazioni *peer-to-peer* prive di intermediari. [61]

A partire da tale modello originario, si sono sviluppate numerose altre criptovalute, comunemente denominate *Altcoin* (Alternative Coin), ciascuna caratterizzata da specifiche funzionalità, cercando di risolvere alcuni dei limiti percepiti della criptovaluta pioniera (Bitcoin).[62]

Tra queste si distingue *Ethereum (ETH)*, la quale ha introdotto l'utilizzo degli *smart contract*: programmi auto-esecutivi che permettono di automatizzare l'adempimento contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.

Una categoria particolarmente rilevante, anche ai fini della presente trattazione, è costituita dalle *Stablecoin*, criptovalute il cui valore è ancorato a valute fiat tradizionali (quali il dollaro o l'euro), allo scopo di ridurre la volatilità tipica delle cripto-attività.

---

[59] *"Blockchain: cos'è e come funziona"* FTA Online News, Milano, (15 Mag 2022) - https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/blockchain.htm

[60] Massimo Amato & Luca Fantacci (2018) - *"Per un pugno di Bitcoin: rischi e opportunità delle monete virtuali"* – EGEA spa, cit. pag. 30

[61] "Peer-to-peer" (P2P) è un concetto che si riferisce a una rete o a un sistema in cui i dispositivi comunicano direttamente tra di loro, senza la necessità di un server centrale. Questo significa che ogni dispositivo può agire sia come client che come server, condividendo risorse e dati direttamente con altri dispositivi nella rete.

[62] *"Cosa sono le Altcoin?"* a cura di Crypto.com - https://crypto.com/it/university/what-are-altcoins

Tra gli esempi più noti figurano *Tether (USDT)* e *USD Coin (USDC)*, che *combinano la stabilità delle valute legali con i vantaggi operativi della blockchain*, rendendole strumenti frequentemente utilizzati per transazioni digitali e conservazione del valore.[63]

Le modalità di acquisto, detenzione e trasferimento di criptovalute possono variare sensibilmente a seconda dell'infrastruttura scelta:

Exchange regolamentati: piattaforme operanti sotto il controllo di autorità finanziarie nazionali, che richiedono l'identificazione dell'utente tramite procedure *KYC (Know Your Customer)* e l'osservanza della *normativa antiriciclaggio (AML)*.

Exchange non regolamentati: operanti al di fuori di regimi normativi stringenti, offrono maggior anonimato, ma espongono l'utente a rischi elevati sotto il profilo della sicurezza e della tracciabilità.

Wallet digitali: software che permettono la custodia delle criptovalute, suddivisibili in:

> *wallet custodial*, in cui le chiavi private sono detenute da terzi (tipicamente dall'exchange stesso);
>
> *wallet non-custodial*, in cui l'utente ha il controllo esclusivo delle proprie chiavi, assumendo piena responsabilità sulla sicurezza dei fondi.

Hardware wallet: dispositivi fisici (simili a chiavette USB) che custodiscono offline le chiavi private, offrendo un elevato grado di sicurezza contro attacchi informatici. [64]

In un contesto di occultamento patrimoniale, l'utilizzo di exchange non regolamentati o di hardware wallet (o la combinazione di essi) può compromettere significativamente la capacità delle autorità di individuare e aggredire le cripto-attività.

---

63 Per approfondire: *"Così le stablecoin cambieranno il sistema finanziario mondiale" a cura di Antonio Lanotte* - https://www.milanofinanza.it/news/cosi-le-stablecoin-cambieranno-il-sistema-finanziario-mondiale-202503242006568294

64 *"Hardware wallet: cosa sono e quali sono i più sicuri"* - https://www.binance.com/it/blog/community/guida-agli-hardware-wallet-5835526156524040496

Ad esempio, un imprenditore in stato di crisi potrebbe trasferire *fondi aziendali (o personali) convertendoli in criptovalute*, anche di tipo stablecoin come USDT, e successivamente conservarli in un *hardware wallet* (cosiddetto cold wallet), fisicamente custodito e non dichiarato all'interno dell'inventario patrimoniale.

In un simile scenario, la rintracciabilità concreta di tali asset da parte del curatore fallimentare risulterebbe particolarmente complessa, soprattutto in assenza di collaborazione del debitore e in mancanza di indizi documentali.

Tuttavia, è importante ricordare che tutte le *transazioni su blockchain pubbliche*, come quelle di Bitcoin ed Ethereum, sono per loro natura *tracciabili*: ogni spostamento di fondi è registrato in modo permanente all'interno del registro distribuito e può essere visualizzato pubblicamente.

Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia avvenuto su exchange regolamentati o non regolamentati, *l'operazione lascia sempre una traccia digitale sulla blockchain*.

Il *limite*, tuttavia, risiede nel *grado di anonimato* intrinseco al sistema: ogni wallet è identificato solo da un indirizzo alfanumerico (*ad esempio: 0x3f4...5b9*), non collegato univocamente e pubblicamente all'identità del titolare. Di conseguenza, se l'indirizzo del wallet non è noto o non è stato associato a un soggetto attraverso attività investigative, la disponibilità di tale asset resta sostanzialmente invisibile agli occhi degli organi della procedura.

Questo meccanismo, basato sulla trasparenza tecnica ma sull'anonimato sostanziale, costituisce una delle *principali sfide per il diritto concorsuale*, rendendo particolarmente delicata l'attività di ricostruzione dell'attivo fallimentare qualora l'imprenditore si sia avvalso di cripto-attività per sottrarre o dissimulare il proprio patrimonio. In assenza di regole specifiche e di strumenti investigativi mirati, tale condotta può compromettere l'effettività della tutela dei creditori.

Sotto il profilo normativo, *il legislatore italiano riconosce le criptovalute come beni patrimoniali a carattere finanziario, soggetti alla tassazione delle plusvalenze*. Tuttavia, non esiste ad oggi una disciplina organica e specifica che ne disciplini in maniera compiuta la gestione in ambito concorsuale. Questa lacuna normativa può agevolare condotte elusive e ostacolare le attività di accertamento, sequestro e liquidazione nell'ambito delle procedure giudiziali.

Nel sottoparagrafo che segue sarà oggetto di analisi la *sentenza n. 1760/2025 della Corte di Cassazione*, che affronta espressamente la tematica della sequestrabilità delle criptovalute, evidenziando le principali sfide giuridiche e operative che il nostro ordinamento è oggi chiamato ad affrontare nell'era digitale.

3.2.2 La sentenza n. 1760/2025 della Corte di Cassazione

La *sentenza n. 1760/2025*, pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 15 gennaio 2025, segna un rilevante momento di *svolta nell'orientamento giurisprudenziale italiano in materia di trattamento giuridico delle criptovalute*, con particolare riferimento alla loro sequestrabilità nell'ambito di procedimenti penali relativi a reati tributari.

La vicenda trae origine da un procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Firenze, nel quale veniva disposto il sequestro probatorio di *1,88805294 Bitcoin*, pari (al momento del provvedimento) a circa *120.638,20 euro* (ad oggi il valore sarebbe circa 171.981 euro). Tale misura cautelare era stata adottata nei confronti di un soggetto imputato per omessa dichiarazione di plusvalenze derivanti da attività di trading in criptovalute. [65]

Il Tribunale del riesame aveva confermato la legittimità del sequestro, qualificando le criptovalute oggetto della misura come profitto del reato contestato. Tuttavia, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha *annullato il provvedimento del giudice del riesame*, con rinvio per un nuovo esame.

In motivazione, la Corte ha evidenziato come il sequestro disposto si configurasse in concreto come *sequestro per equivalente* (forma di misura non applicabile, in base al vigente ordinamento, ai reati di dichiarazione infedele) e non come sequestro diretto del profitto.

La decisione poggia su tre fondamentali argomentazioni:

L'assenza di corso legale delle criptovalute: trattandosi di strumenti non emessi da un'autorità monetaria pubblica e privi di valore nominale garantito, non possono essere assimilati automaticamente al denaro tradizionale.

L'elevata volatilità del valore: la forte oscillazione dei prezzi sul mercato rende arbitraria ogni quantificazione "equivalente" tra il controvalore delle criptovalute e l'imposta evasa.[66]

---

[65] *"La sentenza n. 1760/2025 della Corte Suprema di Cassazione"* - https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/16/AllegatiPDF/P_1760_2025_SENTENZA.pdf

[66] *"Bitcoin e Crypto NON Sequestrabili? Sentenza Shock Della Cassazione"* - https://danielepescaraconsultancy.com/bitcoin-e-crypto-non-sequestrabili-sentenza-shock-della-cassazione/#:~:text=Corte%20di%20Cassazione-,Con%20la%20sentenza%20n.,fini%20del%20sequestro%20%C3%A8%20illegittima.

L'insufficienza del nesso causale: il Tribunale del riesame non aveva fornito una motivazione puntuale e individualizzata circa la derivazione diretta delle criptovalute sequestrate dal profitto del reato, limitandosi a una generica corrispondenza tra il valore dei Bitcoin e l'imposta non dichiarata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha *escluso la possibilità di procedere a sequestro diretto* o per equivalente delle criptovalute in assenza di un preciso legame causale con il reato fiscale contestato. Tale interpretazione, di segno restrittivo, comporta conseguenze significative anche in ambito concorsuale, e in particolare nel contesto della liquidazione giudiziale.

Sebbene le *criptovalute* non abbiano natura di moneta a corso legale, esse rientrano a pieno titolo tra gli asset economicamente valutabili e, pertanto, potenzialmente suscettibili di inclusione nell'attivo fallimentare.

Tuttavia, la loro intrinseca *natura digitale*, la possibilità di essere detenute in forma anonima mediante portafogli *non custodial (hardware wallet, paper wallet, ecc.),* nonché l'attuale assenza di una disciplina normativa organica, rendono estremamente difficoltosa l'individuazione, la ricognizione e l'apprensione di tali beni da parte degli organi della procedura concorsuale. [67]

L'incertezza normativa si riflette direttamente sulla tutela del *ceto creditorio*: in mancanza di strumenti efficaci di tracciabilità e di criteri giuridici certi per il sequestro e la successiva liquidazione delle cripto-attività, si apre un pericoloso varco all'elusione delle garanzie patrimoniali previste dal diritto concorsuale.

La sentenza n. 1760/2025 costituisce, ad oggi, l'unico precedente di legittimità ad affrontare frontalmente la questione, e proprio per questo riveste un'importanza sistemica, evidenziando l'urgente esigenza di un intervento normativo che disciplini in maniera specifica la gestione delle criptovalute nei contesti di crisi d'impresa.

In conclusione, la pronuncia della Corte di Cassazione si pone come primo tassello di una *necessaria evoluzione interpretativa e regolatoria* che, muovendo dall'ambito penal-tributario, è destinata a riverberare i propri effetti anche nelle dinamiche della liquidazione giudiziale e, più in generale, nell'assetto normativo delle procedure concorsuali, in un contesto economico dove le cripto-attività assumono un peso crescente nel patrimonio degli operatori economici.

---

[67] *"Criptovalute arma anti-pignoramenti? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori"* - https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/criptovalute-arma-anti-pignoramenti-gli-effetti-sul-rapporto-tra-creditori-e-debitori/

3.3 Strumenti e sfide nel tracciamento e sequestro delle criptovalute

Come già delineato (nel paragrafo 3.2.1), le criptovalute si caratterizzano per la loro natura *pseudonimia*, rappresentando un elemento di particolare rilevanza nel contesto delle procedure concorsuali.

Ogni portafoglio virtuale (*wallet*) è associato a un indirizzo univoco costituito da una stringa alfanumerica *(ad esempio: "0x3f4…5b9")* che non consente, di per sé, l'immediata riconducibilità del wallet a un determinato soggetto fisico o giuridico.

Ne consegue che, in assenza di un'attività istruttoria idonea a stabilire una correlazione diretta tra l'indirizzo e il titolare effettivo, la disponibilità delle cripto-attività rimane di fatto *occulta* rispetto agli organi della procedura.

Tuttavia, una precisazione è necessaria. Le operazioni in criptovalute, una volta registrate sulla blockchain, costituiscono elementi probatori oggettivi e accessibili. La *blockchain*, infatti, si configura quale registro digitale pubblico, distribuito e immutabile, fondato su un'architettura crittografica che ne garantisce l'integrità strutturale. [68]

Ogni blocco della catena contiene un insieme di transazioni validate, ordinate in modo cronologico e collegate mediante *hash* [69] al blocco precedente, escludendo così la possibilità di alterazioni ex post da parte di terzi o autorità centrali.

Si immagini, a titolo esemplificativo, il caso di un imprenditore che, prima dell'apertura della procedura concorsuale, converta liquidità in criptovalute attraverso un *exchange* e trasferisca le somme su un *hardware wallet* non dichiarato.

Anche se tale trasferimento risulterebbe integralmente visibile sulla blockchain, la sua rilevanza ai fini del recupero concorsuale sarebbe subordinata alla possibilità per il curatore di ricondurre quell'indirizzo al soggetto fallito, operazione spesso ostacolata dall'anonimato strutturale della tecnologia.

---

[68] *"Si può risalire al proprietario di un indirizzo Bitcoin?"* - https://checkpointbitcoin.it/tracciabilita-bitcoin/#:~:text=tracciabilit%C3%A0%20di%20Bitcoin-,I%20pagamenti%20in%20Bitcoin%20sono%20tracciabili%3F,per%20chi%20sa%20cosa%20fare).

[69] La funzione di *hash* in blockchain è essenziale per verificare l'integrità dei dati e collegare i blocchi della catena. Genera un'impronta digitale unica per ogni blocco, garantendo che anche una minima modifica ai dati produca un hash diverso, rivelando eventuali manomissioni.

Pur garantendo trasparenza nelle movimentazioni, la blockchain non fornisce alcuna informazione identificativa circa i soggetti che effettuano le operazioni. L'attività di ricostruzione e collegamento tra indirizzi digitali e persone fisiche richiede, pertanto, l'impiego di strumenti avanzati di investigazione forense, *tecniche di deanonymization, analisi di blockchain explorer* e l'eventuale *collaborazione degli exchange centralizzati*.

Tutti questi profili operativi verranno trattati con maggior dettaglio nel successivo paragrafo, dedicato alla tracciabilità sulla blockchain e alle tecniche di identificazione dei titolari delle cripto-attività.

3.3.1 Tracciabilità sulla blockchain e tecniche di identificazione

Come già anticipato, la natura pseudonima delle criptovalute costituisce uno degli ostacoli più significativi per le autorità nell'attività di tracciamento e identificazione dei soggetti coinvolti in operazioni illecite.

Tale anonimato, tuttavia, non coincide con una totale opacità: la tecnologia *blockchain*, infatti, assicura per sua intrinseca architettura un'elevata trasparenza, rendendo pubblicamente consultabili tutte le transazioni. Questo ha favorito lo sviluppo di metodologie investigative sempre più raffinate, note come *tecniche di deanonymization*.[70]

La deanonymization si riferisce a quell'insieme di strumenti analitici e procedurali diretti a collegare gli indirizzi di portafogli digitali a identità fisiche. Una delle tecniche maggiormente impiegate è il *clustering*, fondato sull'aggregazione di indirizzi che, per modalità di utilizzo, risultano riconducibili a un unico soggetto.

Si pensi, ad esempio, all'impiego simultaneo di più indirizzi come input di una stessa transazione: tale configurazione consente di ipotizzare un controllo unitario sugli stessi. Tali ricostruzioni sono supportate da euristiche come la *multi-input heuristic* e la *change address heuristic*, basate sull'analisi comportamentale dei wallet.

---

[70] *"Blockchain: Analisi per il tracciamento e la deanonimizzazione di pagamenti in criptovalute"* a cura di Laura Ricci - https://www.ictsecuritymagazine.com/cybersecurity-video/blockchain-analisi-per-il-tracciamento-e-la-deanonimizzazione-di-pagamenti-in-criptovalute-laura-ricci/

Ulteriori tecniche prevedono *l'analisi dei pattern transazionali*, ovvero lo studio sistematico di frequenze, importi, e orari delle operazioni, al fine di individuare schemi ricorrenti o sospetti. *Transazioni seriali*, effettuate a intervalli regolari o con ammontare standardizzati, possono costituire indizio di automatismi programmati o di strategie di offuscamento della provenienza dei fondi.

Un ausilio imprescindibile in ambito investigativo è rappresentato dai cosiddetti *blockchain explorer*, piattaforme pubbliche che permettono la consultazione dettagliata delle transazioni su specifiche blockchain. [71]

Strumenti come *Blockchain.com, Etherscan o Mempool.space* consentono il tracciamento dei flussi tra indirizzi, offrendo anche dati utili per monitorare wallet ritenuti sospetti, con l'obiettivo di ricostruire connessioni con soggetti noti o regolamentati.

Quando le cripto-attività vengono trasferite presso *exchange centralizzati (CEX)*, le autorità possono richiedere l'identità dell'intestatario del conto, facendo leva sugli obblighi imposti dalla disciplina *Know Your Customer (KYC)* e dalle *normative antiriciclaggio* (*Anti-Money Laundering)*. Tali operatori, infatti, sono tenuti per legge a identificare i clienti e a conservare i relativi dati, cooperando con le indagini giudiziarie in caso di necessità.

Diversamente, qualora i fondi siano movimentati tramite *exchange decentralizzati (DEX)* o servizi di mixing, il tracciamento diviene notevolmente più complesso. Questi strumenti, concepiti per confondere l'origine e la destinazione delle criptovalute, riducono drasticamente la possibilità di identificare l'effettivo beneficiario.

La difficoltà investigativa si acuisce ulteriormente nel caso delle *privacy coin* (quali *Monero* o *Zcash*) progettate per garantire un livello avanzato di anonimato grazie a protocolli di cifratura che oscurano importi, mittenti e destinatari. [72]

---

71 *"Blockchain Explorer: leggere una transazione di criptovalute"* - https://academy.youngplatform.com/blockchain/bitcoin-blockchain-explorer-leggere-transazione-criptovalute/

72 A differenza delle criptovalute tradizionali, come Bitcoin, che registrano pubblicamente ogni operazione sulla blockchain, le privacy coin utilizzano tecniche crittografiche avanzate (es. indirizzi stealth, firme ad anello o protocolli Zero-Knowledge Proof) per offuscare i dati delle transazioni - https://www.skrill.com/it/crypto/the-skrill-crypto-academy/advanced/che-cose-un-privacy-coin/

Le difficoltà aumentano esponenzialmente quando tali *tecniche sono utilizzate in combinazione*. È il caso, ad esempio, di soggetti che, al fine di eludere i beni, frazionano i fondi su più wallet, ricorrono a *mixing services*, interagiscono con *DEX* e infine trasferiscono gli asset in giurisdizioni estere scarsamente regolamentate.

Tale stratificazione operativa comporta una notevole complessità investigativa e richiede la cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie. In risposta a queste sfide, l'Unione Europea ha recentemente introdotto *misure normative* volte a rafforzare la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, imponendo nuovi obblighi di identificazione e registrazione delle transazioni.

Tali interventi, che saranno approfonditi nel sottoparagrafo successivo, rappresentano un tassello cruciale per incrementare la trasparenza dell'ecosistema digitale e arginare l'utilizzo illecito delle criptovalute nei contesti di frode, evasione o distrazione di beni in ambito concorsuale.

3.3.2 Sfide legali e normative internazionali

La crescente affermazione delle criptovalute ha giocato un ruolo importante come elemento ostativo all'emersione di profili critici di rilievo sistemico agli ordinamenti giuridici internazionali, in particolare dal punto di vista dell'occultamento patrimoniale compiuto da imprenditori in stato di crisi d'impresa. Le caratteristiche strutturali delle criptovalute (in particolare la loro decentralizzazione e pseudonimia) intralciano, di fatto, le attività di tracciamento, identificazione e recupero degli assets, come già descritto.

In ambito europeo, il legislatore ha inteso rispondere a tali criticità attraverso l'adozione del *Regolamento (UE) 2023/1113*, che ha esteso ai trasferimenti di cripto-attività l'ambito applicativo della *travel rule*, già vigente per le operazioni finanziarie tradizionali. In forza di tale previsione, i prestatori di servizi sono tenuti a raccogliere e conservare informazioni sia sull'ordinante che sul beneficiario, al fine di agevolare l'attività di contrasto (in questo caso) al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.[73]

---

[73] *"Cripto-attività: nuove norme sulla tracciabilità dei trasferimenti"* del Parlamento Europeo - https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230414IPR80133/cripto-attivita-nuove-norme-sulla-tracciabilita-dei-trasferimenti

Tuttavia, l'efficacia di tale meccanismo regolatorio risulta parzialmente compromessa da rilevanti *limiti applicativi*. L'obbligo informativo, infatti, non si estende alle transazioni effettuate tra soggetti privati o mediante portafogli non ospitati, salvo *nei casi in cui l'importo superi la soglia di 1.000 euro*. Ne deriva l'insorgere di un'area grigia, potenzialmente idonea a eludere i presidi antiriciclaggio e a ostacolare la tracciabilità delle operazioni.

Sul piano interno, l'Italia ha provveduto a recepire le indicazioni europee mediante il *D.lgs. n. 204/2024*. Nonostante ciò, permangono incertezze interpretative circa la qualificazione giuridica delle cripto-attività, nonché il loro corretto inquadramento sistematico rispetto alla disciplina degli strumenti finanziari. Tale lacuna concorre a indebolire l'effettività delle misure cautelari e delle azioni recuperatorie previste nell'ambito delle procedure concorsuali. [74]

Benché utilizzate anche come strumenti di investimento, le criptovalute sfuggono ai tradizionali presìdi regolatori che caratterizzano i mercati finanziari regolamentati. L'elevata volatilità, unita alla carenza di una governance centralizzata, ne accresce l'*appeal* per finalità elusive, amplificando le difficoltà di intervento da parte degli organi della procedura.

In risposta a tale contesto, diverse banche centrali hanno avviato progetti di sviluppo delle *Central Bank Digital Currencies (CBDC),* ossia valute digitali ufficiali emesse da autorità monetarie pubbliche. L'intento è quello di offrire un'alternativa tecnologicamente avanzata ma conforme ai requisiti normativi vigenti. [75]

Tra le esperienze più significative si colloca il *progetto dell'euro digitale* promosso dalla Banca Centrale Europea, concepito per garantire uno strumento di pagamento sicuro, stabile e pienamente tracciabile.

Le *CBDC* si prestano a colmare le attuali lacune normative grazie alla loro intrinseca conformità alle discipline antiriciclaggio e alla possibilità di garantire la tracciabilità delle transazioni. Ciononostante, esse pongono delicati interrogativi in *ordine alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali*, profili che dovranno essere armonizzati con le esigenze di sicurezza e trasparenza.

---

[74] *"Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto*?" a cura di Romina Gabbiadini, Lorenzo Gobbi ed Eugenio Rubera (Banca d'Italia) - https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0893/QEF_893_24.pdf

[75] *"Central Bank Digital Currency and financial stability"* a cura di Toni Ahnert, Peter Hoffmann, Agnese Leonello, Davide Porcellacchia (European Central Bank) - https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2783~0af3ad7576.en.pdf

In conclusione, l'utilizzo delle criptovalute a fini di dissimulazione patrimoniale costituisce una delle principali sfide per l'effettività degli strumenti giuridici di gestione della crisi d'impresa. Sebbene l'ordinamento europeo e nazionale abbia avviato un percorso regolatorio volto a colmare i vuoti normativi, restano margini di incertezza applicativa che richiedono ulteriori interventi. Le CBDC, in tale prospettiva, possono rappresentare una risposta strutturale, purché siano sviluppate secondo un bilanciamento efficace tra innovazione tecnologica e garanzie giuridiche.

CAPITOLO IV

Azione Revocatoria e Conclusioni.

Sommario: 4.1 Funzione e requisiti dell'azione revocatoria – 4.1.1 *Segue*: Differenze tra azione revocatoria ordinaria e fallimentare – 4.1.2 *Segue*: Applicazione dell'azione revocatoria su beni occultati con criptovalute – 4.2 Proposte di miglioramento normativo e operativo – 4.3 Considerazioni finali e prospettive future

4.1 Funzione e requisiti dell'azione revocatoria

A valle dell'analisi delle principali modalità di sottrazione degli asset, con particolare riguardo all'impiego delle criptovalute, è opportuno soffermarsi sugli strumenti giuridici a disposizione del curatore fallimentare per recuperare i beni fraudolentemente distolti dalla garanzia patrimoniale. In tale contesto, un ruolo centrale è rivestito *dall'azione revocatoria*, istituto che consente di rendere inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio della *par condicio creditorum*.

Disciplinata *dall'art. 2901 c.c.*, l'azione revocatoria ordinaria consente al creditore di ottenere una pronuncia giudiziale che dichiari l'*inefficacia* dell'atto dispositivo compiuto dal debitore in pregiudizio della propria garanzia patrimoniale. Tale rimedio, di natura conservativa, è volto a *tutelare l'integrità del patrimonio del debitore* quale strumento generale di responsabilità *ex art. 2740 c.c.,* impedendo che il soddisfacimento coattivo venga frustrato da condotte elusive. [76]

È opportuno sottolineare che l'azione revocatoria non determina la nullità né l'annullamento dell'atto impugnato, bensì ne comporta *l'inopponibilità al creditore che agisce*: ciò consente di considerare il bene oggetto dell'atto come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, rendendolo nuovamente aggredibile in sede esecutiva.

---

[76] *"Che cosa significa Azione revocatoria?"* - https://www.brocardi.it/dizionario/3410.html

Perché l'azione possa essere esperita, l'ordinamento richiede la sussistenza di precisi *presupposti*:

L'esistenza di un credito, anche se non ancora esigibile o condizionato;

Il *compimento da parte del debitore di un atto dispositivo* (vendita, donazione, costituzione di garanzie, ecc.) *lesivo della garanzia patrimoniale*;

L'eventus damni, ovvero il concreto pregiudizio derivante dall'atto per la soddisfazione del credito;

Il *consilium fraudis del debitore* e, in caso di atti a titolo oneroso, *la scientia fraudis del terzo*: vale a dire la consapevolezza, rispettivamente del debitore e del terzo contraente, circa il danno arrecato alle ragioni creditorie. Per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente la consapevolezza del solo debitore. [77]

L'azione revocatoria ha *natura dichiarativa*, poiché la sentenza che l'accoglie non incide sulla validità dell'atto, ma ne accerta l'inefficacia soggettiva nei confronti del creditore istante. Essa può essere esperita rispetto a qualsiasi atto dispositivo pregiudizievole, indipendentemente dalla sua forma giuridica, ed è soggetta a un termine di *prescrizione quinquennale* decorrente dalla data dell'atto *(art. 2903 c.c.)*.

Nel contesto delle procedure concorsuali, l'azione revocatoria assume una funzione essenziale per il *ripristino dell'attivo patrimoniale*, consentendo al curatore di neutralizzare gli effetti di atti compiuti in frode alla massa dei creditori. Essa diviene quindi uno strumento cardine per la ricostruzione della garanzia collettiva, tutelando la parità di trattamento tra i creditori e massimizzando le risorse disponibili.

In un panorama economico-finanziario caratterizzato da strumenti digitali sempre più sofisticati, l'azione revocatoria si conferma quale *presidio imprescindibile contro le condotte elusive attuate mediante l'occultamento di beni*, anche attraverso cripto-attività. La sua corretta applicazione, tuttavia, presuppone un costante aggiornamento interpretativo, specie in relazione alla natura digitale e decentralizzata dei beni oggetto di potenziale revoca.

Nel paragrafo che segue verranno analizzate le differenze tra l'azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare, evidenziando le rispettive peculiarità e modalità applicative all'interno del contesto concorsuale.

---

[77] Travan, Giulia (2020) - *"Contratto di locazione e canone sproporzionato: i requisiti dell'azione revocatoria alla luce dei molteplici pregiudizi per il creditore (con riflessione a margine sull'art. 2929-bis cc)"* - Foro padano cit. pag. 102

4.1.1 Differenze tra azione revocatoria ordinaria e fallimentare

Dopo aver delineato la funzione e i presupposti dell'azione revocatoria, appare ora necessario approfondire le differenze strutturali e operative che intercorrono tra la *revocatoria ordinaria e quella fallimentare*, al fine di inquadrare con precisione il sistema di tutele giuridiche a disposizione dei creditori e, in sede concorsuale, del curatore per contrastare gli effetti degli atti dispositivi pregiudizievoli posti in essere dal debitore.

Entrambe le forme di revocatoria sono accomunate dalla finalità di *preservare l'integrità della garanzia patrimoniale*, ma si distinguono nettamente per natura, soggetti legittimati, regime probatorio e portata degli effetti.

L'azione revocatoria ordinaria è esercitabile da ogni creditore che risulti leso da un atto del debitore che abbia comportato una diminuzione effettiva della garanzia patrimoniale. Essa presuppone la dimostrazione (come anticipato) del *eventus damni*, unitamente al *consilium fraudis* del debitore e, in caso di atti a titolo oneroso, alla *scientia fraudis* del terzo beneficiario. Gli effetti che ne derivano sono circoscritti al creditore istante e si concretizzano nella mera inopponibilità dell'atto impugnato. [78]

Diversamente, *l'azione revocatoria fallimentare* è strettamente collegata all'apertura della liquidazione giudiziale e presenta natura concorsuale. Essa può essere esercitata esclusivamente dal curatore, con l'obiettivo di reintegrare l'attivo fallimentare a beneficio della massa dei creditori, assicurando così la *par condicio creditorum*.

La normativa di riferimento introduce una serie di presunzioni legali, dirette ad agevolare l'attività probatoria della curatela, specie con riguardo a determinati *atti compiuti in prossimità temporale rispetto alla dichiarazione di apertura della procedura* (es. atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori; atti a titolo oneroso effettuati entro un anno, qualora il terzo fosse consapevole dello stato di insolvenza). [79]

---

[78] Paolucci, Luigi Filippo (2007) - *"Manuale di diritto commerciale-Impresa e società"* - Cedam, cit. pag. 249

[79] *"Azione Revocatoria Ordinaria e Fallimentare: le differenze e l'Importanza nel Recupero Crediti"* - https://www.businessdefence.it/it/blog/azione-revocatoria-ordinaria-e-fallimentare-le-differenze-e-limportanza-nel-recupero-crediti

A differenza della revocatoria ordinaria, gli effetti della revocatoria fallimentare hanno *efficacia erga omnes*: l'atto revocato viene considerato inefficace nei confronti della procedura in sé e non solo rispetto al singolo creditore. L'azione può essere proposta entro tre anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando un termine massimo di cinque anni dalla data dell'atto oggetto di impugnazione.

La distinzione tra i due strumenti riveste importanza fondamentale per valutare la tenuta del sistema di tutela dei creditori nelle fasi patologiche dell'impresa.

In questa prospettiva, il successivo paragrafo sarà dedicato all'esame dell'applicazione dell'azione revocatoria agli atti dispositivi aventi ad oggetto beni occultati tramite l'utilizzo di criptovalute, ambito che, per la sua attualità e complessità tecnica, rappresenta uno dei profili più innovativi della presente trattazione.

4.1.2 Applicazione dell'azione revocatoria su beni occultati con criptovalute

L'applicazione dell'azione revocatoria a beni occultati mediante criptovalute rappresenta una delle sfide più complesse e attuali nel contesto delle procedure concorsuali. La natura digitale, decentralizzata e pseudonima delle cripto-attività rappresenta una sfida significativa per il curatore fallimentare nella loro individuazione e recupero.

Come analizzato nei capitoli precedenti, sebbene le criptovalute siano registrate su *blockchain pubbliche e immutabili*, il loro collegamento diretto a una persona fisica o giuridica non è immediato senza un'accurata attività investigativa. Ogni *wallet* è associato a un indirizzo alfanumerico che, in assenza di un legame con informazioni personali, rimane anonimo.

Questo anonimato intrinseco può essere strumentalizzato da imprenditori in crisi per trasferire e occultare beni aziendali, complicando la rilevazione e l'eventuale annullamento degli atti dispositivi da parte del curatore.

Tuttavia, *l'azione revocatoria*, sia ordinaria che fallimentare, può essere adattata a queste nuove realtà digitali. Nel caso in cui il curatore riesca a dimostrare che un determinato trasferimento di criptovalute è stato effettuato in pregiudizio dei creditori e che il terzo acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, l'atto può essere dichiarato *inefficace*. Questo comporta la possibilità di recuperare le cripto-attività e di destinarle alla soddisfazione dei creditori.

Un esempio pratico può essere rappresentato da un imprenditore che, poco prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, trasferisce una significativa quantità di criptovalute da un wallet aziendale a un wallet personale oppure converte direttamente la liquidità aziendale in criptovalute attraverso un conto bancario intestato a sé stesso o a terzi compiacenti, servendosi di *exchange esteri non regolamentati*.

In tal modo, l'operazione può apparire, a livello contabile, come un pagamento per un acquisto fittizio o una consulenza inesistente, sottraendosi al controllo del bilancio. Dopo l'acquisto, le criptovalute vengono immediatamente trasferite su un *hardware wallet* fisico personale, non registrato, rendendo l'asset di fatto invisibile.

Sebbene ogni transazione sia registrata sulla *blockchain*, la mancanza di un'identità associata agli indirizzi coinvolti ostacola l'associazione con il soggetto fallito, rendendo complessa la prova necessaria all'azione revocatoria. [80]

La prassi evidenzia infatti numerose difficoltà: le criptovalute possono essere facilmente trasferite su dispositivi di ridotte dimensioni (come hardware wallet fisici) facilmente occultabili, trasportabili e *custodibili in luoghi non accessibili alla procedura*. [81]

Inoltre, l'utilizzo di exchange non soggetti a regolamentazione, o l'impiego di *servizi di mixing o coinjoin*,[82] rende estremamente difficile ricostruire l'origine e la destinazione dei fondi, limitando così l'efficacia dei poteri di indagine e degli strumenti di tutela concorsuale.

In questi contesti, il curatore è costretto a ricorrere a tecniche investigative avanzate, come *l'analisi dei flussi blockchain, strumenti di deanonymization e l'assistenza di esperti informatici forensi* (già analizzati precedentemente).

Un'alternativa alla tracciabilità tecnica che, come detto, può rivelarsi infruttuosa potrebbe essere costituita da una *ricostruzione indiretta della condotta*, tramite l'analisi dei movimenti bancari societari, l'individuazione di operazioni anomale o sospette, la collaborazione con soggetti terzi (es. clienti o fornitori), e persino l'utilizzo di presunzioni fondate su carenze contabili o su documenti occultati o manipolati.

---

[80] Ippolito, Fulvio Sarzana di S. e Massimiliano Nicotra (2018) – *"Diritto della Blockchain, intelligenza artificiale e IoT"* – Wolters Kluwer, cit. pag. 114.

[81] A. G. Khan, A. H. Zahid, M. Hussain e U. Riaz (2019) – *"Security Of Cryptocurrency Using Hardware Wallet And QR Code"* – International Conference on Innovative Computing (ICIC)

[82] I servizi di mixing e la tecnica coinjoin sono strumenti utilizzati per incrementare la privacy delle transazioni in criptovalute. I primi operano frammentando e mescolando gli importi provenienti da più utenti, restituendo somme di pari valore ma con origine offuscata, così da interrompere la tracciabilità tra indirizzo di partenza e di arrivo. coinjoin, invece, consente a più soggetti di aggregare le proprie transazioni in un'unica operazione collettiva, rendendo difficile associare gli input agli output e ostacolando l'analisi forense sulla blockchain.

In questo modo, anche in assenza del ritrovamento effettivo del wallet, si potrebbe comunque *dimostrare* l'intento dispositivo in frode ai creditori e chiedere la revoca dell'atto, o persino profilare un'ipotesi di responsabilità penale per distrazione o sottrazione fraudolenta.[83]

Le *prospettive normative* (come già approfondito nel paragrafo 3.3.2) si muovono nella direzione di una maggiore tracciabilità delle cripto-attività, con l'Unione Europea che sta progressivamente imponendo agli operatori obblighi di identificazione e comunicazione dei titolari effettivi. Tali misure, tuttavia, richiedono ancora tempo per essere pienamente attuate e recepite nei singoli ordinamenti nazionali, inclusa l'Italia.

In conclusione, l'applicazione dell'azione revocatoria su beni occultati tramite criptovalute impone un cambiamento di paradigma nelle tecniche giuridiche e processuali a disposizione del curatore.

L'integrazione tra diritto concorsuale, diritto penale, analisi forense e strumenti normativi europei costituisce, ad oggi, l'unica via praticabile per contrastare l'uso distorto delle criptovalute a fini elusivi in ambito concorsuale.

---

[83] Antonio Rosato (2021) – *"Profili penali delle criptovalute"* - Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2021/01/Profili-penali-delle-criptovalute-Rosato-Antonio.pdf

4.2 Proposte di miglioramento normativo e operativo

Considerando tutte le problematiche evidenziate nell'analisi, emerge chiaramente la necessità di un *intervento riformatore sia sul piano normativo che operativo*, allo scopo di sanare le lacune sistemiche che oggi facilitano l'occultamento di beni in criptovalute da parte degli imprenditori.

Le caratteristiche intrinseche delle cripto-attività, fondate su anonimato, decentralizzazione e dematerializzazione, impongono un adeguamento degli strumenti giuridici e procedurali tradizionali, oltre all'introduzione di misure specifiche per contrastare gli usi patologici ed elusivi di tali tecnologie. Tra le proposte emerse, si delineano alcune *direttrici di intervento* che risultano coerenti con il quadro trattato.

Sul *piano normativo*, una delle priorità consiste *nell'inserimento di una disciplina concorsuale organica* delle criptovalute all'interno del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. In questo contesto, la previsione di articoli dedicati alla natura, gestione, revocabilità e liquidazione delle cripto-attività nei procedimenti concorsuali potrebbe risolvere l'attuale incertezza interpretativa e applicativa, offrendo strumenti chiari e uniformi ai curatori fallimentari.

Questa disciplina dovrebbe definire le criptovalute come *"beni digitali di rilevanza economica"* e introdurre obblighi specifici di dichiarazione nella fase di apertura della liquidazione, così da integrarle pienamente nell'attivo fallimentare.

Inoltre, un'ulteriore proposta normativa potrebbe prevedere *l'ampliamento delle presunzioni revocatorie alle operazioni in criptovalute*. Si potrebbe stabilire una presunzione relativa di revocabilità per ogni transazione effettuata con cripto-attività nei sei o dodici mesi precedenti l'avvio della procedura concorsuale, a condizione che tali operazioni abbiano comportato una diminuzione del patrimonio aziendale.

Questo principio potrebbe essere mitigato dalla possibilità di dimostrare la buona fede e la congruenza della controprestazione ricevuta per evitare penalizzazioni ingiuste. Questa soluzione, già sperimentata per taluni atti nella disciplina fallimentare tradizionale, avrebbe l'effetto di alleggerire l'onere probatorio del curatore in un settore dove la prova della volontà fraudolenta è notoriamente difficile da acquisire. [84]

---

[84] L'introduzione di una presunzione relativa di revocabilità per le operazioni in criptovalute, effettuate nei sei o dodici mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale, si ispira al modello già consolidato dall'art. 67 della Legge Fallimentare, che consente la revoca di atti a titolo oneroso eseguiti in prossimità del fallimento, alleggerendo il carico probatorio del curatore.

Sempre in ambito normativo, risulterebbe utile una revisione della *disciplina del sequestro cautelare digitale*, con l'obiettivo di attribuire agli organi della procedura strumenti più efficaci per agire su beni digitali non tangibili, quali le criptovalute custodite in wallet non dichiarati o dislocati su piattaforme decentralizzate.

In particolare, si potrebbe prevedere un *sequestro "telematico anticipato"* basato sull'individuazione dell'indirizzo blockchain, eventualmente con validità cautelare anche in assenza del pieno riconoscimento del titolare effettivo, subordinandone la stabilizzazione a successivo accertamento.

Parallelamente, sul piano operativo, sarebbe di primaria importanza l'istituzione presso i Tribunali fallimentari di *nuclei investigativi specializzati in digital forensics e blockchain analysis*, da affiancare ai curatori nel compito di ricostruzione dell'attivo digitale. [85]

Tali team, costituiti da esperti informatici, consulenti tecnici e analisti di dati blockchain, potrebbero operare con funzione sussidiaria, contribuendo sia all'individuazione degli asset sia alla corretta interpretazione delle transazioni complesse o dissimulate attraverso tecniche di offuscamento.

Questo approccio integrato, ormai adottato nei procedimenti penali economici più avanzati, rappresenterebbe una risposta coerente al grado di tecnicità richiesto dalle indagini digitali in ambito concorsuale.

Altro intervento significativo potrebbe consistere *nell'introduzione di una verifica centralizzata dei flussi finanziari diretti verso exchange esteri*, incentivando (tramite provvedimenti secondari o accordi interistituzionali) la segnalazione automatica da parte degli istituti bancari di operazioni superiori a determinate soglie (es. soglia di 5.000-10.000 euro) eseguite verso soggetti operanti nel settore crypto non iscritti in Italia o in elenchi europei. Tale misura, in chiave preventiva, consentirebbe una mappatura tempestiva e proattiva dei potenziali fenomeni di disinvestimento fraudolento prefallimentare.

---

[85] La *digital forensics* è l'attività tecnica volta a individuare e analizzare prove digitali conservando la loro integrità, utile per esaminare dispositivi riconducibili al debitore. La *blockchain analysis* consente invece di tracciare le transazioni su registri distribuiti e collegare wallet a soggetti identificabili, costituendo uno strumento chiave per l'individuazione di cripto-attività occultate.

Infine, appare auspicabile il *potenziamento del coordinamento interistituzionale* fra Tribunali, Procure, curatori, Guardia di Finanza e UIF (Unità di Informazione Finanziaria), mediante l'attivazione di piattaforme nazionali di cooperazione per la condivisione in tempo reale delle informazioni sui patrimoni digitali.

Un'infrastruttura centralizzata, magari ospitata presso il Ministero della Giustizia, potrebbe agevolare lo scambio sicuro e protetto di dati rilevanti, accelerando le operazioni cautelari e migliorando l'efficacia complessiva delle procedure.

In definitiva, solo un approccio riformatore integrato che coniughi innovazione normativa, competenze tecniche, strumenti investigativi digitali e cooperazione istituzionale potrà fornire risposte adeguate al fenomeno dell'occultamento di asset tramite criptovalute nel contesto delle crisi d'impresa, riducendo significativamente il rischio di sottrazione patrimoniale e rafforzando la tutela sostanziale della massa creditoria.

4.3 Considerazioni finali e prospettive future

Il quadro delineato nei capitoli precedenti ha messo in luce come, nonostante l'apparente rigidità del sistema normativo che regola le procedure concorsuali, sussistano ancora oggi margini concreti e, in taluni casi, sorprendentemente agevoli per eludere i meccanismi di tutela dei creditori mediante l'occultamento patrimoniale.

In particolare, la *tecnologia* e l'impiego delle *criptovalute* come veicolo di distrazione e sottrazione di asset aziendali rappresenta uno dei fenomeni più insidiosi e attuali. La possibilità, per un imprenditore in stato di crisi, di convertire in pochi passaggi la liquidità d'impresa in asset digitali non tangibili, custodibili su dispositivi fisici facilmente occultabili e potenzialmente non riconducibili al soggetto fallito, evidenzia una fragilità sistemica rilevante, resa ancora più critica dalla carenza di strumenti normativi specifici e aggiornati.

La disamina condotta (e in particolare le proposte sviluppate nel paragrafo 4.2) lasciano intravedere *possibili linee evolutive* del sistema. Da un lato, sul piano normativo, l'integrazione di una disciplina organica delle criptovalute nel Codice della Crisi d'Impresa, unitamente all'estensione delle presunzioni revocatorie, costituirebbe un fondamentale passo avanti per riequilibrare l'asimmetria informativa tra debitore e organi della procedura.

Dall'altro, sul piano operativo, il potenziamento delle competenze tecniche dei curatori, l'introduzione di unità investigative specializzate presso i tribunali fallimentari e l'adozione di sistemi di monitoraggio centralizzati dei flussi finanziari verso piattaforme non vigilate contribuirebbero a rendere il sistema più reattivo e incisivo nei confronti delle condotte elusive.

Tali strumenti, peraltro, potrebbero essere efficacemente impiegati non solo per contrastare l'occultamento mediante criptovalute, ma anche per affrontare tecniche più "*tradizionali*" come l'allocazione di fondi su conti off-shore o attraverso veicoli societari anonimi (come visto nel paragrafo 3.1), che condividono con il mondo cripto *l'intento di dissimulare la reale consistenza patrimoniale del debitore*.

Guardando in prospettiva, è lecito immaginare che, *nel medio termine*, il legislatore nazionale e sovranazionale, sollecitato anche dalle iniziative europee in tema di tracciabilità dei trasferimenti digitali, intervenga per colmare le lacune normative oggi esistenti.

Nell'arco di pochi anni, l'adozione di presidi normativi e tecnologici congiunti, affiancati da una crescente collaborazione tra autorità giudiziarie, forze dell'ordine e soggetti regolatori, potrebbe consentire un miglioramento strutturale dell'efficacia delle procedure concorsuali.

Conclusioni

Nel corso del nostro lavoro abbiamo esaminato come strumenti innovativi, in questo caso le criptovalute, possano essere utilizzati in modo elusivo in situazioni di crisi d'impresa, mettendo alla prova la validità e l'attualità dell'ordinamento concorsuale italiano. L'analisi si è articolata inizialmente attraverso un indispensabile inquadramento teorico, mirato a comprendere le basi giuridiche della crisi d'impresa e delle relative procedure concorsuali. Successivamente, ci siamo focalizzati su un caso studio specifico, sempre più rilevante nella pratica: l'occultamento degli asset attraverso l'utilizzo di cripto-attività.

La parte introduttiva (Capitoli I e II) ha approfondito la nozione di crisi d'impresa, le relative cause, i segnali precoci e il funzionamento delle principali procedure concorsuali, con particolare attenzione agli aspetti della liquidazione giudiziale e al ruolo del curatore fallimentare. Questo quadro normativo-teorico ha rappresentato la base per esaminare le condotte elusive che emergono nella fase preconcorsuale, in particolare rispetto alla tutela del patrimonio del debitore.

La seconda parte (Capitoli III e IV) ha costituito il fulcro dell'analisi, evidenziando come l'occultamento degli asset, già noto in modalità tradizionali (conti off-shore, società anonime, passività simulate), abbia trovato nelle criptovalute un mezzo particolarmente sofisticato ed efficace per la distrazione patrimoniale. L'indagine ha preso in esame le caratteristiche delle cripto-attività e la loro struttura tecnica (come blockchain, wallet e stablecoin) per poi soffermarsi sulla sentenza n. 1760/2025 della Corte di Cassazione. Sebbene emessa in ambito tributario, tale pronuncia ha rappresentato uno dei primi tentativi giuridici di qualificare le criptovalute nel contesto del sequestro patrimoniale.

Successivamente, si è discusso dei limiti attuali nella tracciabilità, sequestrabilità e identificazione delle cripto-attività all'interno delle procedure concorsuali, individuando nel divario tra tecnologie in evoluzione e strumenti normativi tradizionali una delle criticità più evidenti. L'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) sebbene centrale nella funzione di reintegrazione dell'attivo, si scontra con la natura pseudonima e smaterializzata delle criptovalute, rendendo complessa la prova della volontà fraudolenta e della titolarità effettiva. Il curatore, peraltro, si trova oggi sprovvisto di strumenti normativi, tecnici e operativi atti a fronteggiare condotte elusive realizzate con mezzi digitali.

In tale quadro, si è infine proposta una serie di interventi di riforma normativa e operativa, volti a colmare le attuali lacune. Tra le proposte: l'introduzione di una disciplina concorsuale ad hoc per le cripto-attività, l'estensione delle presunzioni revocatorie a operazioni in criptovalute, la modifica del quadro cautelare in ambito digitale, e la creazione di strumenti operativi quali nuclei investigativi specializzati e piattaforme informative condivise.

A livello sistemico ad oggi, l'uso crescente delle criptovalute nei circuiti economici, anche legittimi, conferma la necessità di un aggiornamento strutturale delle categorie giuridiche classiche. Basti pensare al progetto *"Plan B"* della città di Lugano o al progressivo impiego istituzionale delle cripto-attività in ambiti finanziari, che testimoniano come tali strumenti non siano più marginali ma, al contrario, destinati a consolidarsi. A ciò si aggiunge l'emersione di tecnologie convergenti come intelligenza artificiale, tokenizzazione e smart contract che contribuiranno a ridefinire ulteriormente lo spazio economico-giuridico nei prossimi anni.

Il diritto commerciale, in particolare quello delle procedure concorsuali, non può sottrarsi a questa transizione. Occorre passare da una fase di resistenza normativa a una di adattamento consapevole e regolazione proattiva. Solo attraverso un legislatore vigile, un'interprete aggiornato e un apparato giudiziario dotato di competenze tecniche sarà possibile garantire la tutela dei creditori e la tenuta del principio della par condicio anche nell'era della finanza digitale.

Bibliografia e sitografia

Mario Campobasso (2022) - *Manuale di diritto commerciale* - Ottava edizione, UTET Giuridica

R. Alas, J. Gao (2010) - *"The Impact of Crisis on Enterprise Life-cycle"* - Problems and Perspectives in Management

L. Guatri (1995) - *"Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore"* - Giuffrè editore, Milano

Giuseppe Savioli (2012) - *"Crisi e risanamento d'impresa. Gli strumenti giuridici ed economico aziendali"*

G. Forestieri (2007) - *"Corporate e investment banking quarta edizione"* - Egea, Milano

L. Guatri (1986) - *"Crisi e risanamento delle imprese"* - Giuffrè editore, Milano

E. Giacosa, A. Mazzoleni (2016) – *"La previsione della crisi d'impresa: strumenti e segnali di allerta"* – GIUFFRE

Guido Uberto Tedeschi (2006) - *"Manuale del nuovo diritto fallimentare"* – CEDAM

Latham & Watkins (2023) - *Terzo decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore a partire dal 28 settembre 2024* – COLLINS

Giuseppe Bozza (2008) – *"L'approvazione del piano di liquidazione e l'autorizzazione degli atti ad esso conformi"* - Il Fallimento e le altre procedure concorsuali

Shaxson Nicholas (2014) - *"Le isole del tesoro"* – Feltrinelli Editore

Massimo Amato & Luca Fantacci (2018) - *"Per un pugno di Bitcoin: rischi e opportunità delle monete virtuali"* – EGEA spa

Travan, Giulia (2020) - *"Contratto di locazione e canone sproporzionato: i requisiti dell'azione revocatoria alla luce dei molteplici pregiudizi per il creditore (con riflessione a margine sull'art. 2929-bis cc)"* - Foro padano

Paolucci, Luigi Filippo (2007) - *"Manuale di diritto commerciale-Impresa e società"* - CEDAM

Ippolito, Fulvio Sarzana di S. e Massimiliano Nicotra (2018) – *"Diritto della Blockchain, intelligenza artificiale e IoT"* – Wolters Kluwer

A. G. Khan, A. H. Zahid, M. Hussain e U. Riaz (2019) – *"Security Of Cryptocurrency Using Hardware Wallet And QR Code"* – International Conference on Innovative Computing (ICIC)

---

https://www.brocardi.it/codice-crisi- impresa/parte-prima/titolo-i/capo-i/art2.html

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=2&art.idGruppo=262&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2086&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0

https://dbhub.it/la-crisi-aziendale/

https://www.firenzelegale.it/la-liquidazione-giudiziale-le-principali-novita-introdotte-dal-codice-delle-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza/

https://leg16.camera.it/561?appro=553

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/desana-03-05-2022-RA-67822.pdf

https://www.odcec-ra.it/wp- content/uploads/sites/6/2024/02/Composizione-Negoziata.pdf

https://www.revisori.it/2024/12/09/composizione-negoziata-testo-dei-5-anni-per-il-piano-di-risanamento/

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Articolo/476__Opportunit%C3%A0-e-criticit%C3%A0-del-%20concordato-semplificato-aspetti-operativi

https://www.brocardi.it/codice-crisi-impresa/parte-prima/titolo-i/capo- ii/sezione-iii/art7.html

https://www.foroeuropeo.it/56965-pagamenti-con-mezzi-anormali- cass-n-14390-2023.html

https://www.dirittofallimentaresocieta.it/Article/Archive/index_html?ida=377&idn=29&idi=-1&idu=-1

https://www.academia.edu/download/27818780/La_disciplina_dei_crediti_prededucibili.pdf

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788875245306.pdf?srsltid=AfmBOopXgvUFy%20YNMA9EXm7SD5htibEZaJPitR7KeK1psg40trM8aLb5s

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_attivita_durante_procedura_liquidazione#

https://www.dirittofallimentaresocieta.it/Article/Archive/index_html?ida=496&idn=39&idi=-1&idu=-1

https://odcecpisa.it/images/materiale_convegni/Corso_Curatori_2022/5.12.2022/Chiusura_della_procedur a.pdf

https://msclex.it/practice/reati-fallimentari/

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/06/15/la-rilevanza-della-condotta-distrattiva-in-ambito- fallimentare-penale/

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272720301043

https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2015/12/18/falso-in-bilancio

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2025-0103/qrg_103.pdf

https://finanzaetica.info/wp-content/uploads/2024/06/Criptovalute-e-tecnologia-blockchain.pdf

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/blockchain.htm

https://crypto.com/it/university/what-are-altcoins

https://www.milanofinanza.it/news/cosi-le-stablecoin-cambieranno-il-sistema-finanziario- mondiale-202503242006568294

https://www.binance.com/it/blog/community/guida-agli-hardware-wallet-5835526156524040496

https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/01/16/AllegatiPDF/P_1760_2025_SENTENZA.pdf

https://danielepescaraconsultancy.com/bitcoin-e-crypto-non-sequestrabili-sentenza-shock-della-%20cassazione/#:~:text=Corte%20di%20Cassazione-%20,Con%20la%20sentenza%20n.,fini%20del%20sequestro%20%C3%A8%20illegittima

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/criptovalute-arma-anti-pignoramenti-gli-effetti-sul- rapporto-tra-creditori-e-debitori/

https://checkpointbitcoin.it/tracciabilita-%20bitcoin/#:~:text=tracciabilit%C3%A0%20di%20Bitcoin-

%20,I%20pagamenti%20in%20Bitcoin%20sono%20tracciabili%3F%20,per%20chi%20sa%20cosa%20fare

https://www.ictsecuritymagazine.com/cybersecurity-video/blockchain-analisi-per-il-tracciamento-e-la-deanonimizzazione-di-pagamenti-in-criptovalute-laura-ricci/

https://academy.youngplatform.com/blockchain/bitcoin-blockchain-explorer-leggere-transazione- criptovalute/

https://www.skrill.com/it/crypto/the-skrill-crypto-academy/advanced/che-cose-un-privacy-coin/

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230414IPR80133/cripto-attivita-nuove-norme-sulla-tracciabilita-dei-trasferimenti

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024- 0893/QEF_893_24.pdf

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2783~0af3ad7576.en.pdf

https://www.brocardi.it/dizionario/3410.html

https://www.businessdefence.it/it/blog/azione-revocatoria-ordinaria-e-fallimentare-le-differenze-e-%20limportanza-nel-recupero-crediti

https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/wp-content/uploads/2021/01/Profili-penali-delle-criptovalute- Rosato-Antonio.pdf

Ringraziamenti

Al termine di questo elaborato, ritengo doveroso rivolgere un pensiero a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso e a chi mi è stato vicino, di cui la tesi rappresenta il compimento conclusivo.

Un primo ringraziamento va ai miei relatori: il professor Raffaele Lener ed il professor Fabiano De Santis. Grazie per il continuo supporto ed i preziosi consigli durante tutta la stesura del presente elaborato.

Un ringraziamento speciale va ai mei genitori: a mia madre Eva, che mi ha accompagnato in questo percorso giorno dopo giorno, dalle chiamate dopo pranzo alle chiamate prima di ogni esame per augurarmi buona fortuna, ogni momento è stato speciale e non sarebbe stato lo stesso senza tutto il suo affetto; e a mio padre Pino, non solo un padre presente ma un vero "consulente di vita", sempre informato, organizzato in tutto, leale, diplomatico e preciso. Senza tutti i suoi consigli e insegnamenti tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Un caloroso ringraziamento va ai miei nonni: a mia nonna Teresa, persona unica e punto di riferimento per i suoi consigli di vita, saggi, molto preziosi e per avermi cresciuto come una seconda madre; A mia nonna Ida, persona sempre premurosa e presente, ha rappresentato per me un punto importante in ogni momento di questo percorso; Al mio caro nonno Ciccio, un vero e proprio combattente di vita, dalle sue avventure nella tanto citata Arabia Saudita ai successi lavorativi costruiti con determinazione rappresenta per me molto più di una figura saggia: è stato, ed è, un mentore silenzioso e instancabile. Uomo che si è fatto da solo è, e resterà, un punto di ispirazione nel mio cammino; A mio nonno Vincenzo, che non ha potuto assistere a questo momento ma che con la sua presenza nel mio cuore ha continuato a guidare ogni mio passo, sono sicuro che sarebbe fiero di questo traguardo e di quelli che verranno.

Un ringraziamento va: A mia zia Marianna, persona resistente ed audace, seppur i momenti bui passati in questi anni, la sua forza e il suo spirito hanno rappresentato per me un esempio di coraggio nella vita; A mio zio Luigi, che alternando tra le sue avventure enogastronomiche e i giorni di stress è stato nel mio percorso non solo un parente ma un vero amico, energico, spontaneo e, nonostante tutto, sempre sorridente; A mia cugina Manuela, la dottoressa della famiglia, intelligente, sempre disponibile e fonte costante di ispirazione e stimolo; Ad Antonio, che è entrato a far parte della nostra famiglia e che abbiamo accolto con affetto sincero e a braccia aperte; A mio cugino Checco, da poco patentato è sempre stato un punto di riferimento nella mia vita: so che, ogni volta che torno a casa, lui ci sarà sempre.

Un sentito ringraziamento va anche a mia zia Valeria, a mio Zio Sergio e al mio cuginetto Umberto, nonché il mio nuovo comparello. Vederlo crescere è già una gioia, e spero un giorno di potergli essere accanto con qualche buon consiglio, così come tanti ne sono stati dati a me.

Un ringraziamento va a mia zia Maria Teresa, a mio zio Giorgio e alle mie cugine Carmen e Martina, per l'affetto e la vicinanza con cui hanno sempre fatto sentire forte il legame familiare.

Un ringraziamento anche a mia zia Francesca, a mio zio Giuseppe e ai miei cugini Nicolò e Giorgia, anche se la distanza non ci permette di vederci spesso, siete sempre stati presenti nel mio cuore.

Un ringraziamento speciale va anche a mio cugino Umberto, non solo un cugino ed amico ma un vero e proprio fratello di vita. In ogni occasione e in ogni circostanza, so che ci saremo sempre l'uno per l'altro. Anche una sola parola con lui basta spesso a farmi riflettere, e spero che questo legame resti forte e sincero, oggi come domani.

Un grande ringraziamento va anche al mio comparello Carmine, non solo un amico, ma ormai parte integrante della famiglia. Sempre presente, leale, e con lui ho condiviso un percorso di crescita fatto di forza, complicità e momenti che porterò sempre con me.

Un ringraziamento va a tutti i miei amici, chi fisicamente più vicino e chi più lontano: a Vito e Gloria, punto di riferimento costante e compagni di avventura qui in una città grande come Roma; ai miei colleghi e amici: Alessio, Lorenzo, Antonio, Giorgio, Andrea, Emanuele e Daniele che mi hanno accompagnato in questo percorso universitario; a Gabriel, amico di una vita e compagno di sport; a Kekka, sempre intraprendente ed energica; a Giulia, precisa e sempre solare; e a tutti i miei amici di Cetraro, Guardia e dintorni. Vi voglio bene a tutti e so che se sono arrivato fin qui, è anche grazie a voi.

Un grazie, infine, va anche a tutto il mio Ateneo e a tutti i miei professori, che con la loro competenza, dedizione e disponibilità hanno reso possibile tutto questo. Il percorso accademico che ho affrontato è stato stimolante, formativo e profondamente arricchente, e porterò sempre con me gli insegnamenti ricevuti.